

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia nonché il procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Færøer** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 931/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1011/2002 sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese** .... 36
- Regolamento (CE) n. 932/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 38
- ★ **Regolamento (CE) n. 933/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche e pesche noci, le pere e le uve da tavola** ..... 40
- Regolamento (CE) n. 934/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi ..... 42
- Regolamento (CE) n. 935/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso alcuni paesi terzi ..... 45
- Regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi ..... 48
- Regolamento (CE) n. 937/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 668/2001, (CE) n. 1500/2001, (CE) n. 953/2002, (CE) n. 968/2002, (CE) n. 1081/2002 e (CE) n. 2177/2002 relativi all'apertura di gare permanenti nel settore dei cereali detenuti da alcuni organismi d'intervento ..... 51

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 938/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	53
Regolamento (CE) n. 939/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	59
<b>* Regolamento (CE) n. 940/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, relativo alle domande di titoli d'importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell'ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97 .....</b>	<b>61</b>
Regolamento (CE) n. 941/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 120 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	62
Regolamento (CE) n. 942/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 73 <sup>a</sup> gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 .....	64
Regolamento (CE) n. 943/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 292 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 .....	65
Regolamento (CE) n. 944/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	66
Regolamento (CE) n. 945/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	68
Regolamento (CE) n. 946/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	70
Regolamento (CE) n. 947/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	72
Regolamento (CE) n. 948/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	75
Regolamento (CE) n. 949/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	78
<b>* Regolamento (CE) n. 950/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa, per la campagna 2003/2004, l'aiuto per le pesche e le pere destinate alla trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio .....</b>	<b>81</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 951/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ...</b>	<b>82</b>

**Consiglio**

2003/384/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2003, concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003** 83

Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 ..... 85

**Commissione**

2003/385/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica per la seconda volta la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 1788]** ..... 87

2003/386/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/358/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 1785]** ..... 89

2003/387/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 1786]** ..... 91

2003/388/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2003/289/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 1787]** ..... 92

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 930/2003 DEL CONSIGLIO**

**del 26 maggio 2003**

**che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia nonché il procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Færøer**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in seguito denominato «il regolamento antidumping di base») <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 9 e l'articolo 11, paragrafi 3 e 7,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (in seguito denominato «il regolamento anti-sovvenzioni di base») <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 14 e 19 e l'articolo 22, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. INCHIESTE PRECEDENTI E MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE RELATIVE ALLA NORVEGIA**

- (1) Nel settembre del 1997 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 1891/97 <sup>(4)</sup>, ha istituito un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. Con decisione 97/634/CE <sup>(5)</sup> la Commissione ha accettato gli impegni proposti da un numero elevato di produttori esportatori norvegesi di rispettare, tra l'altro, determinati prezzi minimi all'importazione. Nel dicembre del 1998 la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(6)</sup>, ha annunciato l'apertura, di sua iniziativa, di un'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 19,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 al fine di esaminare la possibilità di modificare la forma dei dazi onde impedire le importazioni di salmone a prezzi pregiudizievole. In seguito, il Consiglio ha abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 con un unico regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(7)</sup>.

- (2) Parallelemente ai summenzionati impegni e dazi antidumping e compensativi, è stato firmato un accordo tra la Commissione e il governo norvegese, noto come «l'accordo per una soluzione alla questione del salmone» (in seguito denominato: accordo sul salmone), che prevede l'attuazione di misure di sostegno nel quadro di regolari contatti tra i firmatari.

**2. INCHIESTE DI RIESAME INTERMEDIO E RIESAME RELATIVO ALLA SCADENZA RELATIVA ALLA NORVEGIA**

- (3) Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro dell'accordo sul salmone e delle informazioni ottenute da diverse altre fonti nel corso del 2001, la Commissione ha ritenuto che vi fossero motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un ulteriore riesame intermedio delle misure in vigore. In particolare, è apparso evidente che la forma delle misure (compresi gli impegni) non era più adeguata e sufficiente ad annullare gli effetti pregiudizievole del dumping e delle sovvenzioni, date le distorsioni constatate sul mercato comunitario. Inoltre, visti gli elementi di prova forniti dalle autorità norvegesi in merito al valore normale e le informazioni disponibili sui prezzi all'esportazione nella Comunità, è apparso evidente che i margini di dumping che erano stati accertati potrebbero aver subito modifiche sostanziali. Non solo, ma alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità norvegesi circa le modifiche apportate all'imposta sulle esportazioni nonché di talune informazioni ricevute da produttori comunitari di salmone dell'Atlantico d'allevamento, si è ritenuto opportuno avviare un riesame parallelo anche dell'efficacia della forma e del livello delle misure compensative. Infine, viste le altre informazioni in merito agli sviluppi intervenuti nell'assetto proprietario delle società produttrici di salmone della Comunità, come pure circa i loro costi di produzione e i prezzi di rivendita delle importazioni norvegesi, il cui volume era considerevole, si è ritenuto necessario riesaminare le risultanze relative al pregiudizio per quanto riguarda le misure antidumping e compensative.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/119/CE (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 46).

<sup>(6)</sup> GU C 400 del 22.12.1998, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/2003 del Consiglio (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 3).

- (4) Pertanto, dopo aver deciso, sentito il comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione, con un avviso (in seguito denominato: l'avviso di apertura) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, sulle importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia e riguardante sia la forma che il livello delle misure antidumping e compensative.
- (5) A norma dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base, se un riesame intermedio delle misure è in corso quando queste ultime sono prossime alla scadenza, esso deve vertere anche su quegli aspetti che, in altre circostanze, rientrerebbero nella portata di un riesame in previsione della scadenza aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base. La Commissione ha dovuto quindi esaminare anche se lo scadere delle misure avrebbe potuto comportare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, delle sovvenzioni e del pregiudizio. In tale contesto, la Commissione ha informato tutte le parti interessate dell'estensione della portata del riesame e ha sollecitato il loro parere in merito al rischio che la scadenza delle misure determini o meno il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio, e/o il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

### 3. APERTURA DI UN PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO AL CILE E ALLE ISOLE FÆRØER

- (6) Il 18 luglio 2002, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Færøer.
- (7) Il procedimento è stato avviato a seguito della denuncia presentata il 3 giugno 2002 dal «Gruppo dei produttori di salmone dell'Unione europea» — EU Salmon Producers' Group (in seguito denominato: il denunziante) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di salmone dell'Atlantico d'allevamento ai sensi dell'articolo 4 del regolamento antidumping di base. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio ritenuti a prima vista sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

### 4. PARTI INTERESSATE DALLE INCHIESTE

- (8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura delle inchieste i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, le autorità della Norvegia e del Cile e il governo locale delle Isole Færøer, gli utilizzatori, i fornitori e i produttori comunitari. Le parti interessate

hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

- (9) Alcuni produttori esportatori e operatori commerciali della Norvegia, del Cile e delle Isole Færøer, produttori e fornitori con sede nella Comunità e associazioni rappresentative di importatori, trasformatori e consumatori di pesce hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- (10) In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame in Norvegia, in Cile e nelle Isole Færøer, come pure del numero elevato di produttori di tale prodotto nella Comunità, negli avvisi di apertura era stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento per l'analisi del dumping e delle sovvenzioni pregiudizievoli nell'inchiesta di riesame, da un lato, e del dumping pregiudizievole nell'inchiesta relativa al Cile e alle Isole Færøer, dall'altro.
- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle inchieste. Per quel che riguarda l'inchiesta relativa alle importazioni originarie del Cile e delle Isole Færøer, si è trattato di tutte le informazioni ritenute pertinenti ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Quanto all'inchiesta relativa alle importazioni originarie della Norvegia, si è trattato di tutte le informazioni ritenute pertinenti ai fini della determinazione del dumping, delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché utili a stabilire se vi fosse o meno il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping pregiudizievole e delle sovvenzioni, e infine delle informazioni necessarie alla valutazione dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società o amministrazioni:
- a) **Il governo norvegese e altri enti o amministrazioni della Norvegia**
- Ministero della Pesca, Oslo,
  - Ministero degli Enti locali e dello sviluppo regionale, Oslo,
  - Ministero del Commercio e dell'industria, Oslo,
  - Norwegian Industrial and Regional Development Fund (SND) (Fondo norvegese per lo sviluppo industriale e regionale), Oslo,
  - The Research Council of Norway (Consiglio norvegese per la ricerca), Oslo.
- b) **Produttori comunitari**
- Orkney Sea Farms Ltd. Glasgow, Regno Unito,
  - Muirachmhainní Teo, Co. Galway, Irlanda,
  - Ardvar Salmon Ltd, Saffron Walden, Regno Unito,
  - Hoganess Salmon Ltd, Wester Sound Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,
  - Cro Lax Ltd, Shetland, Regno Unito,
  - Bressay Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,

<sup>(1)</sup> GU C 53 del 28.2.2002, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.7.2002, pag. 11.

- West Minch Salmon Ltd, Atlantic West Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, South Uist, Regno Unito,
- Loch Duart Ltd, Edimburgo, Regno Unito,
- Hoove Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,
- North Atlantic Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,
- Ayre Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito.

**c) Produttori esportatori e società di vendita collegate**

*Norvegia*

- Midt-Norsk Havbruk AS, Rørvik,
- Lofoten Sjøprodukter AS, Leknes,
- Follalaks AS, Nordfold,
- Terra Seafood AS, Trondheim,
- Marine Harvest Norway AS, Bergen,
- Aqua Farms AS, Bergen,
- Naco Trading AS, Bergen,
- Aalesundfisk AS, Aalesund,
- Alsaker Fjordbruk AS, Onarheim,
- Labeyrie Norge AS, Oslo.

*Cile*

- Marine Harvest Chile S.A., Puerto Montt,
- Salmones Multiexport Ltda, Puerto Montt,
- Pesca Chile SA, Santiago,
- Invertec Pesquera Mar de Chiloé SA, Santiago,
- Cultivos Yadrán SA, e Yadrán Quellón SA, Quellón, Isola di Chiloé.

*Isole Færøer*

- P/F Vestlax, e P/F Vestsalmon, Kollafjørður,
- P/F East Salmon, Klaksvík,
- P/F Faeroe Seafood, Tórshavn,
- P/F Bakkafrost, Glyvrrar.

**d) Importatori collegati nella Comunità**

- Armorik S.A., Quimper, Francia,
- Vensy España S.A., Málaga, Spagna,
- Narvik S.A., Landivisiau, Francia,
- Benfumat S.A., St. Feliu de Llobregat, Spagna,
- H. Van Wijnen, Krimpen a/d IJssel, Paesi Bassi,
- A-fish Skagen AS, Skagen, Danimarca,
- Labeyrie S.A., Saint Geours de Maremne, Francia.

**e) Importatori indipendenti nella Comunità**

- Moulin de la Marche, Brittany, Francia.

**f) Fornitori**

- Landcatch Ltd, Argyll, Regno Unito.

(12) Nel riesame relativo alla Norvegia l'inchiesta riguardante il dumping e le sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2001 (in seguito denominato: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Eccezionalmente, si è preso in considerazione lo stesso periodo per l'inchiesta riguardante il dumping nel procedimento antidumping relativo al Cile e alle Isole Færøer onde poter effettuare un'analisi combinata del pregiudizio e della causa del pregiudizio per tutti i procedimenti. L'analisi delle tendenze pertinenti nel quadro della valutazione del pregiudizio per entrambe le inchieste ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 1998 e la fine del PI (in seguito denominato: il periodo in esame).

(13) A norma dell'articolo 20 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 30 del regolamento antisovvenzioni di base, tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva proporre la chiusura delle inchieste. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni dopo aver ricevuto tali informazioni.

(14) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle inchieste. Le osservazioni comunicate per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. PRODOTTO IN ESAME

(15) I prodotti in esame sono i salmoni dell'Atlantico d'allevamento, anche in filetti, freschi, refrigerati o congelati. La definizione esclude altri prodotti simili della piscicoltura, quali trote comuni e altre specie di salmoni quali i salmoni del Pacifico, nonché i salmoni allo stato libero e i prodotti ulteriormente preparati come il salmone affumicato.

(16) Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC 0302 12 00, 0303 22 00, 0304 10 13 e 0304 20 13, i quali corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci interi freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci interi congelati e filetti congelati). Le suddette presentazioni sono state ritenute tutte sufficientemente simili per poter costituire un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

2. PRODOTTO SIMILE

(17) Si è esaminato se il prodotto in esame prodotto in Norvegia, in Cile e nelle Isole Færøer ed esportato nella Comunità fosse identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al salmone dell'Atlantico d'allevamento prodotto nella Comunità e venduto sul mercato comunitario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento antisovvenzioni di base.



- (18) Una parte interessata ha affermato che ai fini dell'inchiesta occorre distinguere tra salmone fresco e congelato, dal momento che per quest'ultimo, che non viene prodotto in quantitativi ingenti nella Comunità, si avrebbero acquirenti e mercati distinti e separati da quelli del salmone fresco. La parte in questione ha fatto notare che in una precedente inchiesta della Commissione relativa al salmone dell'Atlantico d'allevamento, avviata nel 1990 e conclusasi senza che venissero istituite misure, il salmone congelato era stato escluso dalla portata dell'inchiesta stessa. Ha ugualmente posto l'accento sul fatto che, nel quadro delle inchieste antidumping e compensative relative al salmone, le autorità degli Stati Uniti d'America (in seguito denominato: gli USA) hanno costantemente operato una distinzione tra salmone fresco e congelato. La parte summenzionata ha suggerito che la congelazione del salmone apporti al prodotto finale un notevole valore aggiunto che è apprezzato da alcuni utilizzatori dell'industria di trasformazione. Secondo detta associazione, infatti, il salmone congelato sarebbe un prodotto ulteriormente trasformato la cui materia prima è il salmone fresco. Ha poi affermato che i consumatori nella Comunità mostrerebbero una netta preferenza per il salmone fresco, il che sarebbe evidenziato dal sovrapprezzo che sono disposti a pagare per tale prodotto. Sulla base di queste considerazioni, la CTSPA ha quindi sostenuto che il salmone dell'Atlantico congelato non poteva essere considerato un prodotto simile a quello prodotto nella Comunità e dovrebbe pertanto essere escluso dalla portata dell'inchiesta.
- (19) Nel valutare se il prodotto in esame debba essere considerato simile al salmone dell'Atlantico d'allevamento prodotto nella Comunità, si è esaminato anzitutto se i diversi tipi e presentazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento, e cioè filetti o pesce intero, fresco o congelato, avessero le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. Gli argomenti riguardanti la prassi in uso negli Stati Uniti e nell'inchiesta precedente summenzionata, conclusasi senza l'istituzione di misure, non sono stati considerati pertinenti nel caso in questione. Si ricorda infatti che nelle inchieste più recenti, che si sono concluse con l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni nella Comunità di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia, si era stabilito che il prodotto in esame comprendeva il pesce intero, il pesce eviscerato e diversi tipi di filetti o porzioni di pesce, tanto freschi quanto refrigerati o congelati, e che tali presentazioni di salmone costituivano un unico prodotto il quale era, di per sé, considerato simile sotto tutti gli aspetti a quello prodotto nella Comunità e venduto sul mercato comunitario. Non si era ritenuto che il processo di congelazione del salmone fosse sufficiente ad alterare le caratteristiche di base del prodotto. Si era considerato invece che uno dei motivi principali per cui il salmone viene congelato sia facilitarne il trasporto verso la Comunità, piuttosto che apportare al prodotto un valore aggiunto apprezzato da alcuni utilizzatori. Di conseguenza, definire il salmone congelato come un prodotto ulteriormente trasformato derivato dal salmone fresco, così come il vino viene prodotto a partire dai grappoli d'uva, non è stato ritenuto congruo né ragionevole nell'ambito delle presenti inchieste.
- (20) Nel quadro delle presenti inchieste si è stabilito che il salmone fresco e quello congelato sono, fino a un certo punto, intercambiabili. Anzi, data la quota crescente del

consumo totale del prodotto durante il PI rappresentata dal salmone congelato, si deve presumere che vi siano alcuni utilizzatori, che non hanno collaborato al presente procedimento, i quali sono in grado di sostituire nei loro processi di produzione il salmone fresco con quello congelato. Si osserva nel contempo che il mercato comunitario mostra una netta preferenza per il salmone dell'Atlantico d'allevamento rispetto ad altri tipi di salmone quale il salmone del Pacifico e il salmone allo stato libero. Tale preferenza è evidenziata dal volume di salmone dell'Atlantico d'allevamento consumato nella Comunità, come illustrato al considerando 164. Si ritiene pertanto che le altre specie di salmone, oltre al prodotto in esame, non abbiano un'influenza significativa sul mercato del salmone dell'Atlantico d'allevamento.

#### C. CAMPIONAMENTO AI FINI DELL'ANALISI DEL DUMPING

- (21) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base, gli esportatori, i produttori e i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro tre settimane dall'inizio dell'inchiesta di riesame e del procedimento antidumping e a fornire le necessarie informazioni di base relative alle loro vendite per l'esportazione e sul mercato interno, all'esatta natura delle loro attività riguardanti la produzione del prodotto in esame nonché alla ragione sociale e alle attività di tutte le loro consociate interessate alla produzione e/o alla vendita del salmone dell'Atlantico d'allevamento. La Commissione ha contattato inoltre le associazioni note di produttori esportatori, le autorità della Norvegia e del Cile e il governo locale delle Isole Færøer. Nessuna delle parti si è opposta all'uso delle tecniche di campionamento.

#### 1. PRESELEZIONE DELLE SOCIETÀ CHE HANNO COLLABORATO ALL'INCHIESTA

##### Cile

- (22) 59 enti con sede in Cile, comprendenti 42 singole società o gruppi di consociate (in seguito denominati «società»), si sono manifestati fornendo le informazioni richieste entro il termine fissato a tale scopo. Tali società rappresentavano quasi il 100 % del totale delle esportazioni del prodotto in esame dal Cile verso la Comunità. Tuttavia, soltanto 28 erano produttori che avevano registrato esportazioni nella Comunità durante il PI e che, in quanti tali, potevano essere presi in considerazione per selezionare il campione. Delle altre 14 società, 8 erano operatori commerciali che non potevano essere presi in considerazione per la selezione del campione, 3 erano produttori che non avevano registrato esportazioni nella Comunità durante il PI, mentre le rimanenti 3 società erano industrie di trasformazione e non di produzione del prodotto in esame.

##### Isole Færøer

- (23) 26 società delle Isole Færøer, raggruppate in tredici gruppi di consociate, si sono manifestate fornendo le informazioni richieste entro il termine fissato a tale scopo. Tutte queste società hanno espresso l'intenzione di collaborare all'inchiesta. Esse rappresentavano il

100 % del totale delle esportazioni del prodotto in esame dalle Isole Færøer verso la Comunità. Sui 13 gruppi summenzionati, 7 hanno segnalato di avere sia prodotto che esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI e sono stati quindi presi in considerazione nella selezione del campione.

#### Norvegia

- (24) 228 società norvegesi hanno risposto al mini questionario sul campionamento entro il termine fissato a tale scopo. Tali società rappresentavano quasi il 100 % del totale delle esportazioni del prodotto in esame dalla Norvegia verso la Comunità.

#### 2. SELEZIONE DEL CAMPIONE

##### Cile

- (25) In Cile, di norma, la produzione e la vendita del prodotto in esame sono effettuate da aziende integrate che svolgono entrambe le funzioni. Pertanto, nel caso del Cile è stato selezionato un solo campione di produttori esportatori integrati. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento antidumping di base, la selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Altri criteri che sono stati considerati rilevanti nel selezionare il campione per il Cile erano aver registrato vendite rappresentative sul mercato interno e disporre di un livello di produzione significativo.
- (26) Si è così provveduto a selezionare quattro produttori esportatori per costituire il campione, in consultazione con l'Associazione cilena dei produttori di trote e salmoni (in seguito denominata: la «CTSPA») e con le autorità cilene: né l'una né le altre hanno contestato in alcun modo la proposta della Commissione. Le quattro società che costituiscono il campione rappresentavano, in base alle risposte fornite al mini questionario, circa il 45 % delle esportazioni cilene nella Comunità, il 53 % delle vendite sul mercato interno cileno e il 36 % della produzione del prodotto in esame in Cile.
- (27) I produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati esclusi dal campione sono stati informati del fatto che l'eventuale dazio antidumping sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento antidumping di base. Alcune di tali società avevano inizialmente espresso l'intenzione di chiedere un esame individuale, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base, qualora non fossero state incluse nel campione. Tuttavia, sono state ricevute soltanto due richieste circostanziate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
- (28) Una delle due società che aveva presentato una richiesta di esame individuale ha comunicato in seguito alla Commissione la sua intenzione di ritirare la domanda, in quanto nelle informazioni che aveva fornito (la risposta al questionario) erano presenti gravi errori ed essa non disponeva delle risorse umane necessarie a correggerli né a proseguire la collaborazione all'inchiesta.

- (29) Alle società che, in ultima analisi, hanno costituito il campione e che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta, nonché all'unica società che ha chiesto l'esame individuale, sono stati assegnati margini di dumping specifici.

- (30) A tutte e quattro le società inserite nel campione e a quelle che avevano inizialmente espresso l'intenzione di chiedere un margine individuale è stato inviato un questionario da compilare.

##### Isole Færøer

- (31) Come nel caso del Cile, anche nelle Isole Færøer la produzione e la vendita del prodotto in esame sono effettuate da società integrate. Pertanto, anche in questo caso è stato selezionato un solo campione di produttori esportatori integrati. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento antidumping di base, la selezione dei campioni si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tre produttori esportatori sono stati selezionati per costituire il campione, in consultazione e con il consenso dell'Associazione dei piscicoltori e del governo locale delle Isole Færøer. Le tre società che costituiscono il campione rappresentavano, in base alle risposte fornite al mini questionario, il 54 % circa sia della produzione del prodotto in esame nelle Isole Færøer che delle loro esportazioni di tale prodotto nella Comunità.
- (32) Nessuno degli altri produttori esportatori ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base. I produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati esclusi dal campione sono stati informati del fatto che l'eventuale dazio antidumping sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento antidumping di base.
- (33) Alle società che, in ultima analisi, hanno costituito il campione e che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta sono stati assegnati margini di dumping specifici. A tutte le società incluse nel campione è stato inviato un questionario da compilare.

##### Norvegia

- (34) I campioni per la Norvegia sono stati selezionati in consultazione e con il consenso delle autorità norvegesi e della Federazione norvegese delle industrie della pesca e dell'acquacoltura.
- (35) Come era già avvenuto quando è stata condotta l'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure iniziali (di seguito denominata: l'inchiesta iniziale), si è appurato che viene mantenuta una rigorosa distinzione tra le funzioni svolte dai piscicoltori (o «allevatori»), che allevano il salmone, e gli operatori commerciali (di seguito denominati: esportatori), i quali vendono il prodotto tanto sul mercato interno che per l'esportazione. Si è quindi deciso di selezionare due campioni, uno per i piscicoltori (o allevatori) e l'altro per gli esportatori.



- (36) Poiché si è ritenuto impossibile imporre dazi specifici per le singole società che fossero effettivamente applicabili dalle autorità doganali, dato che gli allevatori non potrebbero essere identificati, si è deciso che scopo della selezione dei campioni dovesse essere il calcolo di un dazio unico a livello nazionale. Inoltre, dato che il regolamento (CE) n. 772/1999 ha istituito un'aliquota unica del dazio per l'intera Norvegia, la presente inchiesta si prefiggeva il riesame di tale dazio unico.
- (37) Di conseguenza, una società che aveva specificamente chiesto di essere inserita nel campione perché le venisse attribuito un margine individuale ha ritirato la sua domanda.
- (38) Le società sono state selezionate sulla base dei criteri seguenti:
- Per quanto riguarda gli allevatori:
- la quantità dei volumi di produzione, e
  - l'ubicazione, in modo da garantire una buona ripartizione geografica.
- Per quanto riguarda gli esportatori (operatori commerciali):
- la quantità dei volumi delle esportazioni, e
  - la partecipazione in attività rappresentative dei diversi ruoli che svolgono gli esportatori norvegesi.
- (39) I campioni selezionati sulla base di questi orientamenti comprendono dieci società. Dalle risposte al mini questionario sul campionamento fornite da queste società emerge che esse rappresentavano complessivamente il 17 % delle esportazioni norvegesi nella Comunità, il 20 % delle vendite sul mercato interno norvegese e il 15 % della produzione del prodotto in esame in Norvegia. A tutte le società incluse nel campione è stato inviato un questionario da compilare.
- (40) Dopo che queste informazioni erano state rese note, una parte interessata ha affermato che il campione norvegese per gli esportatori non era rappresentativo e aveva prodotto risultati inattendibili, principalmente perché includeva una società facente parte di un gruppo multinazionale con attività nel mondo intero. Va osservato che la selezione del campione si era svolta nelle prime fasi dell'inchiesta di riesame e che le parti interessate, pur avendo avuto allora la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito all'adeguatezza di tale campione, avevano scelto di non farlo. Ancora più importante è però il fatto che non è stato avanzato alcun valido motivo per spiegare perché l'appartenenza dell'esportatore norvegese a un gruppo multinazionale renderebbe i dati relativi a tale società inutilizzabili ai fini dell'analisi del dumping. L'affermazione della parte in questione è stata quindi respinta.

#### D. DUMPING

##### 1. CILE

##### a) Valore normale

- (41) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di salmone dell'Atlantico d'al-

levamento effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione verso la Comunità.

- (42) Dall'analisi è emerso che durante il PI tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta avevano realizzato vendite rappresentative del prodotto in esame sul mercato interno.
- (43) La Commissione ha poi valutato se i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati fossero simili quanto a qualità, forma (fresco/refrigerato o congelato) e presentazione (pesce eviscerato non decapitato, pesce eviscerato decapitato, filetti di pesce interi, porzioni, ecc.) ed è giunta alla conclusione che erano identici o direttamente comparabili.
- (44) Inoltre, e per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal produttore esportatore sul mercato interno che è stato considerato direttamente comparabile al tipo venduto per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se, durante il PI, il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.
- (45) La Commissione ha poi esaminato se le vendite realizzate sul mercato interno da ciascuna società si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base.

A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuata in perdita durante il PI:

- per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per ciascun tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno,
- per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per ciascun tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari,

— per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali e quindi il valore normale è stato costruito.

- (46) Nel caso di tre società oggetto dell'inchiesta, si è accertato che le vendite sul mercato interno di alcuni tipi di prodotto che venivano anche esportati nella Comunità erano state realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del Cile durante il PI, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento antidumping di base.
- (47) Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, si è dovuto costruire il valore normale. Tutte e cinque le imprese oggetto dell'inchiesta avevano registrato vendite nella Comunità di questi tipi di prodotto.
- (48) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento antidumping di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate: SGAV) sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo dell'inchiesta. Ove necessario, i costi di produzione e le SGAV indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

#### b) Prezzo all'esportazione

- (49) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni di alcuni produttori esportatori cileni venivano effettuate sia ad acquirenti indipendenti che collegati nella Comunità. Due società avevano realizzato le esportazioni attraverso operatori commerciali indipendenti in Uruguay e negli USA. Nel loro caso si è tuttavia potuto accertare che il prodotto in esame veniva spedito a destinazione della Comunità.
- (50) Pertanto, per le vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento antidumping di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nella Comunità o da operatori commerciali indipendenti situati in paesi terzi.
- (51) Per le vendite realizzate attraverso i loro importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti.

Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dagli importatori in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV, tenendo conto inoltre di un congruo margine di profitto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base.

#### c) Confronto

- (52) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento antidumping di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti alle spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, oneri all'importazione, credito, servizio d'assistenza, commissioni, sconti e riduzioni e conversione valutaria.

#### d) Margini di dumping

- (53) Per le società oggetto dell'inchiesta i margini di dumping sono stati stabiliti mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto.
- (54) Poiché per tre su quattro dei produttori esportatori cileni inclusi nel campione sono stati stabiliti margini di dumping nulli, per i produttori esportatori che si sono manifestati, a norma dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base, ma per i quali non si è proceduto a un esame individuale, il margine di dumping è stato calcolato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del medesimo regolamento, sulla base del margine di dumping della società inclusa nel campione per la quale è stata accertata l'esistenza del dumping. Inoltre, dato l'elevato livello complessivo di collaborazione registrato, si è ritenuto opportuno fissare allo stesso livello il margine di dumping residuo per le imprese che non hanno collaborato all'inchiesta.
- (55) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

##### Società incluse nel campione

— Marine Harvest Chile SA	29,4 %
— Salmones Multiexport Ltda	0 %
— Invertec Pesquara Mar de Chiloé SA	0 %
— Pesca Chile SA	0 %

##### Società a cui è stato concesso il trattamento individuale

— Cultivos Yadrán S.A. e il suo esportatore collegato Yadrán Quellón S.A	10,3 %
--	--------

Tutte le altre società 29,4 %

## 2. ISOLE FÆRØER

a) **Valore normale**

- (56) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione verso la Comunità.
- (57) Dall'analisi è emerso che durante il PI nessuno dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta aveva realizzato vendite rappresentative di salmone dell'Atlantico d'allevamento sul mercato interno.
- (58) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base, si è pertanto dovuto basare il valore normale sul costo di produzione delle società incluse nel campione, maggiorato di un congruo importo per le SGAV e i profitti, oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché le vendite corrispondenti siano rappresentative.
- (59) Si è accertato, in tale contesto, che nessuno dei produttori esportatori aveva realizzato vendite all'esportazione rappresentative verso un particolare paese terzo. Di conseguenza, la Commissione non ha avuto altra scelta che quella di calcolare il valore normale sulla base del costo di produzione delle società incluse nel campione, maggiorato di un congruo importo per le SGAV e i profitti.
- (60) Data l'assenza totale non solo di vendite interne rappresentative del prodotto in esame, ma anche di vendite interne di altri prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto in esame, si è riflettuto al metodo più appropriato per calcolare gli importi per le SGAV e i profitti da sommare al costo di produzione dei produttori esportatori inclusi nel campione.
- (61) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), si è quindi deciso di calcolare il valore normale per i produttori esportatori inclusi nel campione sommando al loro costo di produzione la media ponderata delle SGAV e dei profitti registrati, sulle loro vendite interne, dai produttori esportatori cileni facenti parte del campione per il Cile. Si è ritenuto che tale metodo fosse il più appropriato date le circostanze, poiché sia il Cile che le Isole Færøer sono parti interessate nello stesso procedimento, e inoltre la struttura di produzione e delle vendite dell'industria del salmone cilena è simile a quella delle Isole Færøer, nella misura in cui tanto in queste isole come in Cile l'industria del salmone è gestita da società integrate di grandi dimensioni.
- (62) Dopo che queste informazioni erano state rese note, una parte interessata ha contestato questo metodo sostenendo che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere

alle SGAV e ai profitti dei produttori esportatori cileni per costruire il valore normale per le Isole Færøer, dal momento che il mercato cileno e quello delle isole in questione non sono paragonabili né per dimensioni né in termini di andamento. Ha affermato inoltre che si sarebbe dovuto ricorrere a un margine di profitto del 15 %, poiché questo era il livello di redditività per l'industria comunitaria che la Commissione aveva ritenuto appropriato nel corso dell'inchiesta iniziale relativa alla Norvegia.

- (63) Nell'esaminare l'argomento suesposto, va osservato che, non esistendo nelle Isole Færøer un mercato interno per il prodotto in esame, la questione se si possa o meno paragonare un mercato interno con un mercato interno che invece è inesistente appare irrilevante. Pertanto, la Commissione ribadisce che, data l'assenza di un mercato interno nelle Isole Færøer per il prodotto in esame o per altri prodotti simili, il metodo più appropriato per calcolare i valori normali per questo territorio consiste nell'utilizzare la media ponderata delle SGAV e dei profitti registrati dai produttori esportatori cileni facenti parte del campione. Come si è già spiegato al considerando 61, si è ritenuto che tale metodo fosse il più appropriato date le somiglianze strutturali dell'industria del salmone in Cile e nelle Isole Færøer. Per quanto riguarda l'affermazione circa il livello di profitto utilizzato, si deve osservare che il margine di profitto cui si è fatto ricorso nell'inchiesta iniziale sulla Norvegia per calcolare il margine di pregiudizio (15 %) non va confuso con il margine di profitto che si deve utilizzare per costruire i valori normali per il calcolo del dumping nelle presenti inchieste. Sulla scorta di quanto precede, gli argomenti presentati dalla parte in questione non sono tali da giustificare che il metodo utilizzato dalla Commissione venga modificato.

b) **Prezzo all'esportazione**

- (64) Si è appurato che le esportazioni dei produttori esportatori delle Isole Færøer erano state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento antidumping di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

c) **Confronto**

- (65) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento antidumping di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(66) Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, credito, sconti e riduzioni.

#### d) Margini di dumping

(67) I margini di dumping sono stati stabiliti mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto. Il confronto ha permesso di stabilire margini di dumping nulli per tutte e tre le società che costituiscono il campione. Inoltre, dato l'elevato livello complessivo di collaborazione offerto dai produttori esportatori delle Isole Færøer, si è ritenuto opportuno attribuire un margine di dumping nullo a tutti gli altri produttori esportatori delle Isole Færøer.

### 3. NORVEGIA

#### a) Osservazioni di carattere generale

(68) Nel corso dell'inchiesta iniziale l'analisi del dumping era stata effettuata sugli esportatori, in quanto gli allevatori, all'epoca, vendevano l'intera loro produzione agli esportatori norvegesi e ignoravano, in generale, quale fosse la destinazione finale del prodotto. Dal momento che da quando si è svolta l'inchiesta iniziale la situazione è rimasta sostanzialmente immutata, anche nella presente inchiesta si è seguita la stessa impostazione.

(69) Va inoltre osservato che, nel periodo in cui è stata condotta l'inchiesta iniziale, si è considerato appropriato selezionare un campione rappresentativo di allevatori norvegesi e calcolare il «costo di acquisto» — utilizzato per stabilire se, per ciascun esportatore, le vendite interne erano o meno remunerative, e per costruire il valore normale — sulla base della media ponderata dei prezzi di vendita sul mercato interno applicati dagli allevatori inclusi nel campione. Lo stesso metodo è stato applicato nella presente inchiesta, per i motivi illustrati al considerando 68.

(70) Inoltre, nel quadro dell'inchiesta iniziale, l'esame del dumping era limitato a due specifici tipi di prodotto (cioè salmone fresco/refrigerato eviscerato non decapitato di qualità superiore e salmone fresco/refrigerato eviscerato non decapitato di qualità normale), i quali rappresentavano oltre il 72 % delle esportazioni totali nella Comunità di ciascuno dei sei esportatori che costituivano il campione. La stessa impostazione è stata adottata nella presente inchiesta, poiché si è accertato che i suddetti due tipi di prodotto rappresentano una percentuale non inferiore all'85 % delle esportazioni totali nella Comunità di ciascuno dei cinque esportatori facenti parte del campione selezionato per il presente procedimento.

(71) In considerazione del fatto che la presente inchiesta ipotizzava il calcolo di un dazio unico a livello nazionale per la Norvegia, sono stati determinati un valore

normale medio ponderato e un prezzo all'esportazione medio ponderato per l'intera Norvegia sulla base delle informazioni fornite dalle società incluse nel campione.

#### b) Valore normale

(72) Si è esaminato in primo luogo se le vendite sul mercato interno di ciascun esportatore — in totale e per ciascuno dei due tipi di prodotto considerati — fossero state o meno realizzate in quantità rappresentative. Va osservato a tale proposito che, nell'inchiesta iniziale, non si era tenuto conto dei quantitativi venduti ad altri esportatori per i quali il venditore non aveva potuto stabilire la destinazione finale. Inoltre, date le particolari caratteristiche del mercato interno norvegese, si era ritenuto che una percentuale minima pari al 4 % (invece dell'abituale 5 %) del volume delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità fosse sufficiente per considerare rappresentative le vendite interne. Poiché la situazione, da questo punto di vista, è rimasta sostanzialmente immutata da allora, entrambi i metodi sono stati applicati anche nell'ambito della presente inchiesta.

(73) Una parte interessata ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere alle vendite sul mercato interno che rappresentavano meno del 5 % delle esportazioni nella Comunità, e ha insinuato che le vendite realizzate a clienti sul mercato interno avrebbero potuto essere indirizzate in un secondo tempo verso la Comunità. Per quanto riguarda la prima affermazione, va osservato che il regolamento antidumping di base prevede chiaramente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la possibilità di ricorrere alle vendite interne anche se esse corrispondono a una percentuale inferiore al 5 % quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato. Pertanto, dato che la situazione del consumo sul mercato interno norvegese era rimasta sostanzialmente immutata dal periodo dell'inchiesta iniziale fino a quello della presente inchiesta, l'argomento deve essere respinto. Quanto invece alla seconda affermazione, la Commissione ha verificato che le vendite prese in considerazione fossero destinate al mercato interno e ha utilizzato soltanto quelle effettuate ad acquirenti finali sul mercato interno.

(74) Si è accertato che soltanto nel caso di un unico esportatore le vendite sul mercato interno — in totale e per ciascuno dei due tipi di prodotto considerati — rappresentavano almeno il 4 % delle esportazioni verso la Comunità. Gli altri esportatori inclusi nel campione non avevano registrato affatto vendite interne oppure le avevano registrate in percentuale notevolmente inferiore a quella minima summenzionata.

(75) Per l'unico esportatore per il quale erano state accertate vendite interne rappresentative, si è poi esaminato se tali vendite si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base. Al riguardo, si è accertato per entrambi i tipi di prodotto che la percentuale delle vendite sul mercato interno, in volume, effettuate a prezzi superiori ai costi unitari durante il PI, era inferiore all'80 % ma superiore al 10 %.



- (76) Sulla scorta di quanto precede, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei soli prezzi di vendita sul mercato interno del tipo di prodotto in questione risultati pari o superiori ai costi unitari.
- (77) Il costo unitario utilizzato per stabilire se le vendite interne fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è stato calcolato sommando al «costo di acquisto» unitario i costi SGAV unitari sostenuti dall'esportatore in questione per le vendite interne del prodotto simile. Il «costo di acquisto» unitario, per tipo di prodotto, è stato ottenuto calcolando la media ponderata dei prezzi applicati dalle società incluse nel campione degli «allevatori», per le vendite realizzate a clienti indipendenti sul mercato interno e nel corso di normali operazioni commerciali.
- (78) Poiché gli altri quattro esportatori inclusi nel campione non avevano registrato vendite rappresentative, nel loro caso il valore normale è stato costruito sulla base del «costo di acquisto», così come è stato definito sopra, maggiorato di un congruo importo per le spese SGAV e i profitti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento antidumping di base. Gli importi delle SGAV e del margine di profitto utilizzati sono stati calcolati sulla base dei corrispondenti importi calcolati per l'unico esportatore il cui valore normale è stato stabilito in base alle sue vendite interne.
- (79) Una parte interessata ha affermato che non era corretto ricorrere agli importi delle SGAV e dei profitti di un solo esportatore, lamentando inoltre che detti importi non erano stati resi noti. Secondo tale parte, infatti, gli importi utilizzati erano inferiori, in percentuale, rispetto a quelli applicati nell'inchiesta iniziale. Per quanto concerne queste affermazioni, va osservato in primo luogo che la parte in questione non aveva suggerito nessuna possibile alternativa quanto agli importi da utilizzare, e che in ogni caso il ricorso agli importi accertati durante l'inchiesta sul Cile non avrebbe portato a conclusioni più favorevoli per la parte medesima. Inoltre, non vi è alcun motivo per cui si dovrebbero applicare le percentuali riscontrate nel corso dell'inchiesta iniziale, dal momento che l'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base, fa riferimento all'applicazione degli stessi metodi dell'inchiesta iniziale (se le circostanze non sono cambiate) e non al ricorso agli stessi dati di fatto per il calcolo del dumping. L'argomento è stato quindi respinto. Quanto invece alla divulgazione degli importi delle SGAV e dei profitti riguardanti un unico esportatore, non è stato possibile renderli noti per motivi di riservatezza.
- (80) Infine, i valori normali, calcolati secondo i metodi summenzionati per ciascun esportatore del campione, sono stati ponderati sulla base dei quantitativi venduti ai rispettivi clienti nella Comunità, in modo da ottenere un valore normale medio per la Norvegia.
- c) Prezzo all'esportazione**
- (81) Nei casi in cui le vendite per l'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento antidumping di base, in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
- (82) In alcuni casi, il prodotto era stato importato nella Comunità da una società collegata (di seguito denominata: impresa di trasformazione) per sottoporlo a ulteriore trasformazione e venderlo come salmone affumicato o marinato. In casi simili, come regola generale si dovrebbero ottenere prezzi all'esportazione attendibili detraendo tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita dai prezzi applicati al primo acquirente indipendente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base. Tuttavia, si è appurato che le vendite di tutti questi esportatori, tranne uno, alle loro imprese di trasformazione collegate erano state effettuate a prezzi del tutto corrispondenti ai prezzi applicati dagli esportatori inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Nei casi in questione si è accertato che tanto gli esportatori come le imprese di trasformazione ad essi collegate registravano un margine di profitto adeguato, e che le imprese di trasformazione non sembravano beneficiare di un sostegno finanziario da parte dei loro esportatori norvegesi collegati. Si è pertanto ritenuto che i prezzi pagati dalle suddette imprese di trasformazione collegate fossero attendibili e potessero essere usati per determinare il prezzo all'esportazione sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.
- (83) Quanto all'unico esportatore che è risultato aver venduto alle sue imprese di trasformazione collegate a prezzi non conformi ai prezzi medi applicati dagli esportatori inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nella Comunità, nel suo caso il prezzo all'esportazione è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base.
- (84) Una parte interessata ha affermato che i prezzi all'esportazione avrebbero dovuto essere costruiti per tutti gli esportatori. L'affermazione è stata respinta in quanto l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base va applicato soltanto quando i prezzi all'esportazione non sono considerati attendibili, il che era vero soltanto nel caso di un unico esportatore.
- (85) Infine, i prezzi all'esportazione calcolati secondo i metodi summenzionati per ciascun esportatore del campione sono stati ponderati sulla base dei quantitativi venduti ai rispettivi clienti nella Comunità, in modo da ottenere un prezzo all'esportazione medio per la Norvegia.



#### d) **Confronto**

- (86) Il valore normale medio e il prezzo all'esportazione medio ottenuti in base al metodo suindicato sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento antidumping di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione sono stati quindi concessi, ove d'applicazione e se giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica, adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, credito e servizio d'assistenza nonché per l'imposta applicabile alle esportazioni di salmone norvegese nella Comunità. Per quanto riguarda il valore normale sono stati ugualmente concessi adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie e credito.
- (87) Una parte interessata ha lamentato il fatto che non fosse stato reso noto il livello effettivo degli adeguamenti concessi. Tuttavia, non è stato possibile comunicare gli importi reali degli adeguamenti per motivi di riservatezza.

#### e) **Margine di dumping**

- (88) Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento antidumping di base.
- (89) Dal confronto è risultato un margine di dumping nullo a livello nazionale.
- (90) Una parte interessata ha affermato che se si fosse effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e le singole transazioni di esportazione, secondo il metodo che a suo parere avrebbe dovuto essere utilizzato, sarebbe stata dimostrata l'esistenza del dumping. Per ottenere risultati certi, la Commissione aveva determinato anche il margine di dumping per la Norvegia mediante un confronto tra la media ponderata del valore normale e i prezzi delle singole transazioni di esportazione. Da tale calcolo è emerso soltanto un margine di dumping per la Norvegia pari alla soglia minima, il che significa che il metodo del confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione rifletteva pienamente la portata del dumping praticato. L'affermazione di cui sopra è stata quindi respinta.
- (91) Una parte interessata ha affermato che i calcoli effettuati avrebbero dovuto permettere di ottenere un accertamento positivo del dumping evidenziando il fatto che alcuni importanti operatori norvegesi avevano registrato delle perdite durante il PI. La medesima parte ha sostenuto inoltre che il sistema di impegni sui prezzi veniva eluso da un gran numero di esportatori norvegesi e che questo stava a indicare l'esistenza di pratiche di dumping. Tuttavia, in primo luogo si deve osservare che il mettere l'accento selettivamente sui risultati economici di singole aziende non riflette la situazione generale

dell'industria norvegese del salmone nel suo complesso. Infatti, il quadro della situazione di tale industria del salmone in Norvegia durante il PI presentava ombre e luci, come avviene solitamente per la maggior parte delle altre industrie, con alcune società che registravano perdite mentre altre registravano profitti. Inoltre, dato che i motivi per cui certe società registravano perdite possono essere diversi (ad esempio costi straordinari di ristrutturazione, perdite dovute a investimenti in altri prodotti o paesi), il solo fatto che tali aziende erano in perdita durante il PI non implica necessariamente che esse praticavano il dumping sul prodotto in esame. Quanto invece alla questione dell'elusione degli impegni sui prezzi, si osserva che la parte in questione non ha presentato alcun elemento di prova sostanziale a sostegno della sua tesi. Inoltre, benché si debba riconoscere che alcuni impegni sono stati ritirati in seguito alla loro violazione, la stragrande maggioranza degli impegni continuano a essere validi e nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove che indicassero che le società interessate non li rispettavano. Pertanto, entrambi gli argomenti avanzati dalla suddetta parte interessata sono respinti.

#### f) **Rischio di reiterazione del dumping**

##### i) *Capacità di produzione*

- (92) Tutti gli allevatori norvegesi inclusi nel campione, tranne uno, lavoravano a piena capacità durante il PI.
- (93) La capacità di produzione della Norvegia dipende dalla concessione di nuove licenze da parte del governo norvegese, come pure dalla politica di contingenti di mangimi adottata dalle autorità del paese. Le parti norvegesi interessate hanno dichiarato che qualunque aumento del numero delle licenze e qualsiasi ampliamento del sistema di contingenti di mangimi verranno approvati e applicati a fronte di una crescita sostenibile del mercato.
- (94) Una parte interessata ha affermato che entro breve tempo la Norvegia avrebbe incrementato la sua capacità produttiva di oltre il 10 %, in seguito al rilascio da parte del governo norvegese di 90 nuove licenze di produzione nel novembre del 2002, e che questo fatto era di per sé sufficiente a suggerire il rischio di una reiterazione del dumping pregiudizievole da parte degli esportatori norvegesi nei confronti della Comunità.
- (95) Si è tuttavia ritenuto che un aumento del numero di licenze di produzione non comportasse necessariamente, di per sé, un incremento della produzione effettiva, poiché quest'ultima dipende anche dal livello del contingente di mangimi. Si è anche considerato che, dato che la durata del ciclo di produzione del prodotto in esame è di almeno due anni, un eventuale incremento sarebbe avvertibile sul mercato comunitario soltanto a partire dalla fine del 2004. Pertanto, nel breve periodo un tale incremento potenziale della capacità produttiva non dovrebbe avere alcuna ripercussione sul livello del volume delle vendite, incluse le esportazioni verso la Comunità. In ogni caso, un incremento della capacità produttiva non implica, di per sé, che le eventuali esportazioni in aumento originarie della Norvegia sarebbero dirette verso il mercato comunitario a prezzi pregiudizievoli. L'argomento di cui sopra è quindi respinto.

ii) *Esportazioni verso altri paesi (prezzi, volumi, dumping)*

- (96) L'analisi dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle esportazioni verso altri paesi è stata condotta sulla base sia dei dati statistici che dei dati raccolti presso le società incluse nel campione.
- (97) L'analisi effettuata sulla base dei dati statistici è stata resa più difficile dal fatto che le esportazioni di salmone vengono registrate sotto codici statistici che non permettono di distinguere tra i diversi tipi di prodotto, nonché dal fatto che i prezzi possono presentare notevoli variazioni a seconda del tipo di prodotto considerato. Dall'esame dei quantitativi esportati è emerso che, tra il periodo precedente l'istituzione delle misure e il PI, le esportazioni del prodotto in esame originarie della Norvegia verso «mercati emergenti» come la Russia e la Polonia hanno registrato un incremento eccezionale. Le esportazioni verso altri mercati più «tradizionali», come il Giappone, Hong Kong e Taiwan, hanno invece registrato un aumento paragonabile piuttosto a quello delle esportazioni verso la Comunità; quest'ultima viene anch'essa considerata un mercato tradizionale. Ci si dovrebbe quindi aspettare che gran parte delle maggiori esportazioni dovute a un eventuale aumento di capacità vengano dirette verso i «mercati emergenti», che sono in continua espansione, piuttosto che verso i mercati «tradizionali» come quello comunitario, i quali hanno già raggiunto un certo livello di stabilità.
- (98) Nel corso dello stesso periodo i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili per quanto riguarda i «mercati tradizionali», mentre i prezzi delle esportazioni verso i paesi non UE risultavano, nel complesso, mediamente più alti di quelli delle esportazioni dirette verso il mercato comunitario. I prezzi delle esportazioni verso i «mercati emergenti» hanno registrato un certo calo, come era facile prevedere nel caso di mercati caratterizzati da una forte espansione.
- (99) L'esame dei dati forniti dalle società incluse nel campione ha confermato che le esportazioni di salmone dalla Norvegia verso paesi non UE venivano realizzate a prezzi mediamente più alti di quelli delle esportazioni dirette verso la Comunità.
- (100) Tento conto del fatto che la Comunità rappresenta da lungo tempo il maggior mercato d'esportazione per il salmone norvegese, è presumibile che, in caso di abrogazione delle misure esistenti, l'andamento dei quantitativi esportati e l'evoluzione della politica dei prezzi sarebbero simili a quanto avviene nel caso di altri «mercati tradizionali» piuttosto che alle tendenze registrate nel caso di mercati emergenti come la Polonia e la Russia. Di conseguenza, qualora le misure vengano abrogate, è probabile che i prezzi rimangano stabili e che le quantità esportate registrino soltanto un aumento di livello paragonabile a quello constatato nel corso del periodo successivo all'istituzione delle misure stesse. Va inoltre sottolineato che le esportazioni verso gli altri mercati tradizionali — Giappone, Hong Kong e Taiwan — sono state apparentemente effettuate a prezzi non in dumping durante il PI.
- (101) Dopo che le informazioni erano state rese note, alcune parti interessate hanno sostenuto che l'analisi svolta in merito al rischio di reiterazione del dumping si basava

su ipotesi ottimistiche che potrebbero benissimo non realizzarsi. In particolare, secondo tali parti Polonia e Russia non potevano considerarsi autentici mercati di destinazione finale del prodotto in esame, bensì soltanto mercati «di convenienza» dai quali verrebbe effettuato il trasbordo del salmone nella Comunità. Tuttavia, dall'analisi delle statistiche commerciali emergono soltanto spedizioni di prodotto in esame in quantità trascurabili da questi paesi verso la Comunità. Inoltre, le suddette parti non hanno mai presentato alcun elemento di prova a sostegno di quanto affermano. Di conseguenza, le loro argomentazioni devono essere respinte.

iii) *Conclusioni*

- (102) Considerata la situazione del mercato quale è stata illustrata sopra, la Commissione ha ritenuto improbabile, perlomeno nel breve periodo, l'afflusso di ingenti quantitativi di prodotto in esame sul mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Sebbene non si possa escludere che tale situazione cominci a cambiare a partire dalla fine del 2004 a causa delle nuove licenze di produzione rilasciate dal governo norvegese, si è ritenuto probabile che la maggior parte dell'eventuale incremento delle esportazioni dalla Norvegia sarà diretta verso i «mercati emergenti» in espansione piuttosto che verso il mercato comunitario. Poiché l'inchiesta ha appurato che le esportazioni del prodotto in esame verso i mercati tradizionali, tra cui la Comunità, erano state effettuate a livelli non in dumping durante il PI, si può ragionevolmente prevedere che i prezzi rimangano stabili e a livelli non in dumping anche qualora si dovesse registrare un incremento della produzione della Norvegia, come indicato al considerando 100.
- (103) Si è pertanto concluso che, in caso di abrogazione delle misure imposte nei confronti della Norvegia, appare improbabile una reiterazione delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità a prezzi in dumping.

## E. SOVVENZIONI

### 1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

- (104) Nel corso dell'inchiesta iniziale si era accertato che il governo norvegese aveva concesso un certo numero di sovvenzioni che erano risultate compensabili, a norma dell'articolo 3 del regolamento antisovvenzioni di base. I programmi di sovvenzioni che erano risultati compensabili nel corso dell'inchiesta iniziale sono stati esaminati anche nel quadro del presente riesame. Inoltre, si è anche valutato se eventuali altri programmi di sovvenzioni avessero conferito un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame.
- (105) La Commissione ha quindi esaminato se le istituzioni pubbliche, compresi gli enti pubblici o privati controllati dal governo della Norvegia, abbiano accordato contributi finanziari, quali vengono definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, agli allevatori di salmone norvegesi. Ha inoltre esaminato se i contributi finanziari accertati abbiano conferito un vantaggio ai beneficiari.

(106) Come avvenuto nell'inchiesta iniziale, benché d'intesa con le autorità norvegesi l'esame sia stato limitato a un ristretto numero di società rappresentative, si è ritenuto opportuno calcolare un importo della sovvenzione unico a livello nazionale.

(107) L'inchiesta ha inoltre stabilito se sia probabile o meno che lo scadere delle misure implichi il persistere o la reiterazione delle pratiche di sovvenzionamento.

## 2. ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (ACCORDO SEE)

(108) Il governo norvegese ha ripetuto l'argomento, già avanzato durante l'inchiesta iniziale, secondo cui l'applicazione di misure compensative nel settore della pesca deve essere presa in considerazione e valutata soltanto in relazione agli obblighi previsti dal protocollo 9 dell'accordo SEE e alla dichiarazione comune relativa all'interpretazione concordata dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del medesimo protocollo.

(109) Il governo norvegese ha fatto riferimento all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo 9, che stabilisce che sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza. Ha altresì fatto riferimento alla dichiarazione comune di cui sopra, che stabilisce quanto segue: «Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento ad aiuti concessi mediante risorse statali, ogni distorsione della concorrenza deve essere valutata dalle Parti contraenti nel contesto degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in relazione alle pertinenti disposizioni dell'acquis comunitario concernenti la politica della pesca, nonché al contenuto della dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo». In altre parole, il governo della Norvegia afferma che la valutazione di una potenziale distorsione della concorrenza deve basarsi sul confronto tra l'aiuto accordato dagli Stati AELS (EFTA)/SEE interessati e l'aiuto concesso dalla Comunità, e che l'aiuto di Stato viene abolito qualora venga constatata tale distorsione della concorrenza.

(110) Come già nel corso dell'inchiesta iniziale, occorre ricordare che l'articolo 26 dell'accordo SEE vieta l'applicazione di misure compensative, salvo disposizioni contrarie specificate nell'accordo stesso. A questo proposito, l'articolo 20 dell'accordo SEE stabilisce esplicitamente che le disposizioni e le norme che si applicano al pesce figurano nel protocollo 9. L'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo 9 autorizza esplicitamente l'applicazione di misure compensative per ovviare agli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni nel settore della pesca. Il protocollo 13 dell'accordo limita l'applicazione di misure compensative ai settori per i quali l'acquis comunitario non è completamente integrato. Questa condizione si realizza per il settore della pesca.

## 3. PROGRAMMI RISULTATI PASSIBILI DI MISURE COMPENSATIVE NEL CORSO DELL'INCHIESTA INIZIALE

### a) Oneri sociali differenziati

(111) In Norvegia, i contributi sociali versati dal datore di lavoro variano a seconda della zona di residenza del lavoratore dipendente. Come si è già menzionato nel

corso dell'inchiesta iniziale, il sistema prevalente prevede cinque zone geografiche con aliquote differenziate. Le aliquote sono comprese tra il 14,1 % (se il dipendente risiede nella zona 1) e lo 0 % (se risiede nella zona 5) del salario lordo del dipendente, secondo lo schema seguente:

Zona 1	14,1 %
Zona 2	10,6 %
Zona 3	6,4 %
Zona 4	5,1 %
Zona 5	0 %

(112) Il governo norvegese ha dichiarato che il sistema delle zone era stato rivisto nel 1999, ma apportando soltanto alcune piccole modifiche. Alcuni settori, quali quello minerario e delle telecomunicazioni, sono esclusi dal sistema degli oneri sociali differenziati: i datori di lavoro di questi settori devono versare un'aliquota del 14,1 % a prescindere dalla zona di residenza dei loro dipendenti. Le diverse aliquote dei contributi non sono state modificate da quando è stata condotta l'inchiesta iniziale.

(113) Il regime di oneri sociali differenziati versati dai datori di lavoro costituisce una sovvenzione secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento antisovvenzioni di base. Anche nella presente inchiesta si è giunti per questo sistema alle stesse conclusioni dell'inchiesta iniziale.

(114) La riduzione degli oneri sociali oppure l'esenzione da tali oneri rappresentano un contributo finanziario del governo della Norvegia. Nell'ambito di tale sistema, infatti, il governo rinuncia o non procede alla riscossione di entrate pubbliche. L'esenzione dai contributi sociali dei datori di lavoro oppure la loro riduzione implicano infatti, in tutte le zone tranne la zona 1, una diminuzione delle entrate pubbliche. Il sistema rientra quindi nella definizione di contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento antisovvenzioni di base.

(115) Il sistema conferisce indubbiamente un vantaggio ai datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento antisovvenzioni di base. Se occupano dipendenti residenti nelle zone da 2 a 5, i datori di lavoro ottengono un vantaggio rispetto ad una situazione in cui tutti i dipendenti siano residenti nella zona 1 e vengano assoggettati all'aliquota di base del 14,1 %. Il sistema conferisce un vantaggio di fatto ai datori di lavoro in funzione della loro sede, dal momento che la maggior parte dei dipendenti vivono nella stessa zona di residenza del datore di lavoro. Il vantaggio per i datori di lavoro che occupano dipendenti residenti nelle zone da 2 a 5 corrisponde alla differenza tra l'importo dei contributi sociali effettivamente versato e l'importo che sarebbe stato versato se fosse stata applicata loro l'aliquota di base del 14,1 %. L'importo della sovvenzione deve quindi essere calcolato, come nell'inchiesta iniziale, facendo riferimento alla suddetta aliquota di base.

- (116) I datori di lavoro situati nelle zone da 2 a 5 versano contributi sociali inferiori all'aliquota di base della zona 1 e quindi il vantaggio conferito è limitato alle sole imprese situate in tali zone. Tale sovvenzione è quindi specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento antisovvenzioni di base.
- (117) Come è già avvenuto per l'inchiesta iniziale, il governo norvegese non è stato in grado di fornire le cifre complessive riguardanti gli oneri sociali versati dal settore dell'allevamento di salmoni. Di conseguenza, per calcolare il vantaggio conferito ci si è basati sui contributi sociali versati dagli allevatori oggetto dell'inchiesta situati in diverse zone. La sovvenzione è stata calcolata confrontando i versamenti effettivi dei contributi sociali e l'importo che sarebbe stato versato applicando l'aliquota di base del 14,1 %.
- (118) È stato considerato che il vantaggio conferito agli allevatori di salmoni corrispondeva alla differenza così ottenuta. Il valore totale della sovvenzione, espresso in percentuale del fatturato degli allevatori oggetto dell'inchiesta (compresa la zona 1), è pari allo 0,84 %.

**b) Fondo norvegese per lo sviluppo industriale e regionale (SND)**

- (119) L'SND è stato istituito con legge n. 97 del 3 luglio 1992 ed è divenuto operativo il 1° gennaio 1993. L'SND, che è posto sotto il controllo del ministero del Commercio e dell'industria, è l'ente responsabile dell'attuazione della politica del governo in materia. L'obiettivo dell'SND è promuovere attività economiche redditizie e lo sviluppo economico in tutta la Norvegia, contribuendo alla crescita, la modernizzazione e la ristrutturazione — nonché lo sviluppo di prodotti e la creazione di nuove imprese — del commercio e dell'industria norvegesi, come pure incoraggiare le attività in grado di creare lavoro stabile e redditizio e opportunità in aree caratterizzate da particolari problemi occupazionali o da una base economica tradizionalmente insufficiente.
- (120) L'SND accorda incentivi alle imprese sotto forma di sussidi, prestiti e garanzie su prestiti.
- i) *Sussidi*
- (121) I programmi di sussidi destinati agli allevatori di salmoni sono finanziati dai bilanci del ministero del Commercio e dell'industria e del ministero degli Enti locali e dello sviluppo regionale, e sono operativi dal 1996. Due nuovi programmi finanziati dal ministero della Pesca, Numario e Sussidi per lo sviluppo del settore marittimo, sono stati introdotti rispettivamente nel 1997 e nel 2001. Tuttavia, dato che il settore dell'allevamento dei salmoni non vi ha fatto ricorso, nel prosieguo dell'inchiesta questi programmi non sono stati esaminati ulteriormente.
- (122) Gli allevatori di salmoni potevano beneficiare dei seguenti programmi di sussidi:
- 1) Aiuti allo sviluppo;

2) Aiuti allo sviluppo a carattere regionale.

- (123) Il programma n. 2 si limita a fornire assistenza a determinate aree, mentre il programma n. 1 non ha limitazioni geografiche, ma è operativo principalmente in aree diverse da quelle assistite. Entrambi i programmi funzionavano già durante il periodo dell'inchiesta iniziale, e da allora sono state apportate soltanto modifiche poco rilevanti.
- (124) L'SND gestisce diversi altri programmi di sussidi, ai quali tuttavia il settore dell'allevamento dei salmoni non ha fatto ricorso.
- (125) L'inchiesta ha accertato che l'importo complessivo degli aiuti versati agli allevatori di salmoni è diminuito dal periodo dell'inchiesta iniziale ad oggi.

Esistenza di una sovvenzione

- (126) Il programma accorda un contributo finanziario in quanto implica un trasferimento diretto di fondi dal governo ai beneficiari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento antisovvenzioni di base. Esso conferisce un vantaggio ai produttori di salmoni, poiché i loro costi di investimento sono ridotti dell'importo del sussidio. Pertanto, i sussidi dell'SND costituiscono delle sovvenzioni.

Specificità

- (127) La specificità dei sussidi dell'SND era stata stabilita da un duplice punto di vista nel corso dell'inchiesta iniziale:
- specificità regionale, e
  - mancanza di criteri obiettivi e di idoneità automatica per i programmi non regionali.
- (128) Per quanto riguarda i sussidi disponibili a livello nazionale (programma n. 1), al settore dell'allevamento dei salmoni non erano stati accordati aiuti di questo tipo durante il PI. Pertanto, nella fattispecie la questione della specificità non sussiste.
- (129) Per quanto riguarda il programma n. 2, l'accesso alle sovvenzioni è limitato alle imprese — benché non esclusivamente ai produttori di salmone — di determinate regioni e quindi le sovvenzioni sono specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base.

Calcolo del vantaggio

- (130) Sebbene i sussidi SND siano stati generalmente utilizzati per l'acquisto di capitale fisso, si tratta di sovvenzioni ricorrenti di cui i beneficiari usufruiscono periodicamente. Inoltre tali sussidi erano, nel caso presente, di importo relativamente modesto e non si trattava di somme elevate e concentrate come quelle accordate nel periodo dell'inchiesta iniziale. Pertanto, il valore dei sussidi poteva essere effettivamente speso nel corso del PI.



(131) Il vantaggio derivante dai sussidi nel PI, espresso in percentuale del valore complessivo delle vendite realizzate dagli allevatori di salmoni norvegesi, era pari allo 0,26 %. Tuttavia, come viene sottolineato al considerando 153, non si è potuto stabilire con certezza se l'intero importo di questa sovvenzione avesse effettivamente conferito un vantaggio al settore della produzione di salmone.

#### ii) *Prestiti*

(132) Nel corso dell'inchiesta iniziale il programma di prestiti dell'SND era risultato compensabile. Si erano constatati il versamento di un contributo finanziario da parte del governo norvegese e il conferimento di un vantaggio mediante la concessione di prestiti a un tasso di interesse inferiore a quelli applicati per prestiti simili sul mercato commerciale. Inoltre, l'SND ha registrato forti perdite sui prestiti concessi al settore della piscicoltura.

(133) Per stabilire se gli allevatori oggetto dell'inchiesta godessero tuttora di un vantaggio, si è confrontato il tasso di interesse da essi effettivamente pagato durante il PI sui prestiti SND con il normale tasso di interesse commerciale. Per prestito commerciale paragonabile si intende un prestito di importo e durata (cioè periodo di rimborso) analoghi che il beneficiario potrebbe ottenere da una banca privata rappresentativa operante sul mercato interno. Dal confronto è emerso che il programma di prestiti SND, compresi i tassi di interesse previsti, era paragonabile ai programmi disponibili sul mercato commerciale. Di conseguenza, nessun vantaggio è stato conferito agli allevatori oggetto dell'inchiesta.

(134) È stato stabilito che le perdite subite dall'SND a causa di mancati rimborsi erano di modesta entità. Inoltre, il tasso d'interesse applicato comportava un elemento di rischio per prestiti diversi da quelli a basso rischio.

(135) Di conseguenza, si è accertato che nessuna sovvenzione era stata concessa a titolo del programma di prestiti.

#### iii) *Garanzie su prestiti*

(136) L'inchiesta iniziale aveva messo in evidenza che il programma di garanzia su prestiti dell'SND costituiva una sovvenzione. Va ricordato infatti che era stato constatato il versamento di un contributo finanziario da parte dell'SND e il conferimento di un vantaggio agli allevatori di salmoni, sotto forma di garanzie sui prestiti a condizioni più favorevoli di quelle commerciali.

(137) Le perdite complessive registrate dall'SND relativamente al programma in questione sono risultate estremamente modeste dal periodo dell'inchiesta iniziale fino ad oggi, e addirittura pari a zero per il settore complessivo della piscicoltura (incluso l'allevamento di salmoni) durante il PI. Inoltre, non si è potuto stabilire che le commissioni erano state fissate ad un livello tale da non coprire l'importo dei prestiti non rimborsati.

(138) In tali circostanze, nessuna sovvenzione era stata accordata a titolo del programma in questione.

#### c) **Sovvenzioni ai trasporti**

(139) Nel corso dell'inchiesta iniziale, il programma di sussidi ai trasporti era risultato specifico e quindi passibile di misure compensative. Tuttavia, la sovvenzione accertata a titolo del programma era pari soltanto allo 0,01 %.

(140) Nel corso del presente riesame si è appurato che soltanto 4 delle 19 contee gestivano un sistema di sussidi ai trasporti, e che i sussidi versati complessivamente alle società che effettuavano trasporti di prodotti della pesca, e in particolare di salmoni, ammontavano a circa 600 000 corone norvegesi (NKR) rispetto alla cifra di 1 420 000 NKR accertata nella precedente inchiesta.

(141) Il vantaggio derivante dal sussidio è stato calcolato come percentuale del valore complessivo delle vendite di salmoni nel PI: si è così accertato che l'importo della sovvenzione risultava trascurabile. Pertanto, il programma in questione non è stato ulteriormente esaminato nell'ambito del presente riesame.

#### d) **Commissione regionale per la Norvegia settentrionale e il Trondelag settentrionale**

(142) Dall'inchiesta è emerso che nessun nuovo sussidio è stato destinato al settore del salmone dopo il 1998. Pertanto, il programma in questione non è stato ulteriormente esaminato nell'ambito del presente riesame.

#### e) **FOS/Rødfisk**

(143) Nel novembre del 1991 Rødfisk, un consorzio di banche creato con il compito di gestire la liquidazione della FOS, l'ex ente monopolistico norvegese responsabile dell'esportazione del salmone, ha ricevuto dal governo un prestito per 400 milioni di NKR; il prestito era stato successivamente cancellato e si è quindi trasformato in un sussidio. L'inchiesta iniziale aveva stabilito che del vantaggio derivante dall'abbuono del prestito avevano beneficiato gli allevatori di salmoni, a compensazione dei loro crediti verso la FOS. Il sussidio è risultato essere compensabile e il vantaggio ricavatone è stato ripartito su un periodo di tempo corrispondente al normale periodo di ammortamento del capitale fisso nel settore in questione. Detto periodo si è concluso nel 1998 e pertanto attualmente non viene conferita alcuna sovvenzione.

(144) Si è inoltre appurato che dopo l'inchiesta iniziale la FOS/Rødfisk non ha accordato alcun programma di aiuti che comportassero vantaggi per gli allevatori di salmoni. Pertanto, il programma in questione non è stato ulteriormente esaminato nel seguito del presente riesame.

#### 4. ALTRI PROGRAMMI

(145) Sono stati esaminati i programmi del Research Council of Norway (Consiglio norvegese per la ricerca, in seguito denominato: «RCN»). La finalità dell'RCN è promuovere le attività di ricerca e sviluppo (R&S) in Norvegia in diversi settori. Obiettivo del suo programma di sostegno è lo sviluppo di nuove conoscenze attraverso le attività di R&S, e i potenziali beneficiari sono le università, gli istituti di ricerca e le imprese. I sussidi sono disponibili per proposte presentate da tutti i partecipanti e non sono destinati soltanto a talune regioni della Norvegia. Si è appurato che alcuni allevatori di salmoni avevano ricevuto aiuti per la R&S a titolo del programma in questione.



- (146) Il governo norvegese ha chiesto il trattamento della «lista verde» per gli aiuti alle imprese, cioè per il sostegno ad attività di R&S destinate a progetti controllati dagli utenti realizzati dai produttori del prodotto in esame, sostenendo che sono soddisfatti i criteri previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento antisovvenzioni di base. Tuttavia, l'aiuto accordato alle attività di R&S non è stato considerato specifico, in quanto il programma è generalmente aperto a tutti i settori dell'economia.
- (147) È stato pertanto concluso che i sussidi dell'RCN alle attività di R&S non possono essere soggetti a misure compensative, dal momento che non sono specifici; di conseguenza non si è ritenuto necessario esaminare la richiesta di inserimento nella «lista verde».
- (148) Nessun altro programma è risultato compensabile. Infine, si è stabilito che nessun'altra istituzione aveva accordato contributi finanziari tali da costituire una sovvenzione ai sensi del regolamento antisovvenzioni di base.

#### 5. CONCLUSIONI RELATIVE ALLE SOVVENZIONI

- (149) I seguenti programmi sono stati considerati passibili di misure compensative (compensabili), a norma del regolamento antisovvenzioni di base, con i seguenti importi delle sovvenzioni, espressi ad valorem:
- |   |        |
|---|--------|
| — Oneri sociali differenziati               | 0,84 % |
| — Regional Development Fund (SND) - Sussidi | 0,26 % |

L'importo complessivo ad valorem della sovvenzione è dell'1,1 %, vale a dire appena lo 0,1 % al di sopra della soglia minima. In tale contesto, si deve anche tener presente che si è arrivati a quest'importo pari all'1,1 % ad valorem in base all'ipotesi che tutte le sovvenzioni accertate nel caso dei sussidi dell'SND andassero ad esclusivo vantaggio della produzione di salmone, il che, come spiegato più avanti al considerando 153, quasi certamente non riflette la realtà in modo preciso e accurato.

#### 6. PERSISTERE O REITERAZIONE DELLE PRATICHE DI SOVVENZIONAMENTO

- (150) A norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure potrebbe o meno determinare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni. Ciò richiede una valutazione in prospettiva del tasso di sovvenzionamento che dovrebbe probabilmente prevalere in un futuro ragionevolmente prevedibile, tenuto conto delle risultanze per il PI.
- (151) L'inchiesta ha accertato che l'importo complessivo degli aiuti versati dal governo agli allevatori di salmone norvegesi è notevolmente diminuito dal periodo dell'inchiesta iniziale ad oggi. Per l'inchiesta iniziale, l'importo complessivo ad valorem delle sovvenzioni era pari al 3,8 %. Parecchi programmi che erano risultati compensabili nel corso dell'inchiesta iniziale non sono più applicabili (i sussidi di cui sopra versati a titolo dell'operazione FOS/Rødfisk) oppure non è stato accertato alcun vantaggio conferito agli allevatori di salmone (sovvenzioni ai trasporti e prestiti/garanzie sui prestiti concessi

dall'SND). Inoltre, si è appurato che il governo norvegese non aveva introdotto nuovi programmi che avessero accordato un vantaggio agli allevatori di salmone.

- (152) Solo due programmi che erano risultati compensabili nel corso dell'inchiesta iniziale e che sono risultati tali anche nel corso del presente riesame continuavano a conferire vantaggi. In tale contesto, occorre tuttavia tener presenti le seguenti due osservazioni:
- (153) Anzitutto, per quanto riguarda il livello di sovvenzionamento accertato per il sistema degli oneri sociali differenziati (0,84 % la percentuale del vantaggio calcolata per gli allevatori di salmone), che è un programma regionale di tipo generale non destinato in particolare agli allevatori di salmone, esso ha registrato un lieve decremento dall'inchiesta iniziale ad oggi. In secondo luogo, per quanto riguarda i sussidi versati dall'SND agli allevatori di salmone, è stato confermato che anche tale livello di sovvenzionamento è sceso dallo 0,48 % allo 0,26 % dall'inchiesta iniziale ad oggi. Quanto all'SND, occorre sottolineare che il livello di sussidi accertato risulta quasi sicuramente «gonfiato», dato che il governo norvegese è stato in grado soltanto di fornire gli importi complessivi degli aiuti versati alle società impegnate, tra le altre attività, in attività di produzione o vendita di salmone. In mancanza di cifre più precise, detti importi sono serviti come base per la presente inchiesta a prescindere dal fatto che gli aiuti andassero di fatto specificamente a vantaggio della produzione di salmone. Tuttavia, le visite di verifica svolte presso le sedi degli allevatori oggetto dell'inchiesta hanno confermato che la maggior parte dei sussidi sono stati in realtà utilizzati per investimenti di capitali non collegati al salmone, ad esempio per il magazzinaggio di altre specie di pesci e per impianti di confezionamento non utilizzati esclusivamente per il salmone. Non è stato possibile quantificare il livello degli investimenti per gli altri prodotti oltre al salmone. In ogni caso, è evidente che una parte dei sussidi segnalati non è, con tutta probabilità, direttamente collegata al prodotto in esame. Pertanto, anche nell'ipotesi che tutti i sussidi riguardino il prodotto in esame, la sovvenzione che ne deriva accertata per il programma in oggetto, pari allo 0,26 %, rappresenta il livello massimo concepibile in assoluto. Se si tiene presente, però, che in realtà la percentuale effettiva che va a vantaggio del settore del salmone è inferiore, il livello reale complessivo di sovvenzionamento risulterà inferiore alla soglia minima.
- (154) L'importo della sovvenzione per il programma dell'SND è stato calcolato sulla base degli importi effettivamente versati al settore dell'allevamento dei salmone durante il PI. Tuttavia, la somma degli aiuti stanziati dal governo norvegese per gli allevatori di salmone durante il PI era notevolmente inferiore all'importo versato, con il quale si arrivava alla succitata percentuale dello 0,26 %. Se per il calcolo si ricorre all'importo complessivo degli aiuti stanziati per (e non di quelli versati a) gli allevatori di salmone durante il PI, il livello complessivo di sovvenzionamento risulterà inferiore alla soglia minima. Per tale motivo, e dato inoltre che non vi è nessuna indicazione che induca a ritenere che l'importo della sovvenzione aumenterà, è improbabile che le pratiche di sovvenzionamento persistano o vengano reiterate a un livello superiore alla soglia minima. Inoltre, le cifre ufficiali relative agli importi stanziati e versati agli allevatori di salmone nel 2002 confermano che il livello delle sovvenzioni è minimo.

(155) In conclusione, il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni appare improbabile, dato che l'attuale livello di sovvenzionamento è appena superiore alla soglia minima e che il tasso di sovvenzionamento che dovrebbe prevalere in un futuro ragionevolmente prevedibile sarà probabilmente inferiore a tale soglia. Il procedimento antisovvenzioni deve pertanto essere chiuso.

#### F. INDUSTRIA COMUNITARIA

(156) A norma dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento antisovvenzioni di base, nelle inchieste di riesame si dovrebbero applicare, di norma, gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio. Tuttavia, in conseguenza di alcune recenti modifiche dell'assetto proprietario dell'industria comunitaria dell'allevamento di salmone, nonché di altri fattori, si deve osservare che le società che si ritiene costituiscono l'industria comunitaria ai fini delle presenti inchieste, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 9 del regolamento antisovvenzioni di base, non sono necessariamente le stesse prese in considerazione nel corso della precedente inchiesta relativa alla Norvegia e che si è conclusa con l'istituzione delle misure attualmente oggetto di riesame.

(157) Si deve inoltre osservare che si è deciso di escludere dalla determinazione dell'industria comunitaria tutti i produttori collegati agli esportatori norvegesi, cileni e delle Isole Færøer, ai sensi rispettivamente dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento antisovvenzioni di base. Due produttori aventi sede nella Comunità hanno espresso il loro disappunto per una simile interpretazione. Essi hanno fatto notare che, sebbene facciano parte di un gruppo multinazionale che ha attività di allevamento del salmone in Norvegia, in Cile e in altri paesi terzi, la società a cui fa capo l'intero gruppo è una società con sede nei Paesi Bassi ufficialmente quotata in borsa. Di conseguenza, i due produttori ritenevano che avrebbero dovuto essere inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Tuttavia, per i motivi esposti nei succitati articoli dei regolamenti di base, la richiesta non ha potuto essere accolta.

(158) Alla luce di quanto precede, si è stabilito che le società che non erano collegate ad esportatori dei paesi sottoposti a inchiesta rappresentavano una proporzione maggioritaria (oltre l'80 %) della produzione comunitaria di salmone dell'Atlantico d'allevamento e costituivano pertanto «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base, nonché dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento antisovvenzioni di base.

#### G. PREGIUDIZIO

##### 1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(159) In considerazione del numero elevato di produttori di salmone dell'Atlantico di allevamento nella Comunità, nell'avviso di apertura era stato previsto il ricorso a

tecniche di campionamento per l'analisi del pregiudizio nell'inchiesta di riesame. La selezione del campione dei produttori comunitari si è basata sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, a norma dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 27 del regolamento antisovvenzioni di base. Nell'avviso di apertura tutti i produttori comunitari di salmone d'allevamento dell'Atlantico sono stati quindi invitati a fornire talune informazioni circa le attività da essi svolte nel periodo 1° luglio — 31 dicembre 2001.

(160) Sulla base di tali informazioni, la Commissione aveva selezionato inizialmente per il campione le 17 società sottoelencate:

- Gaelic Seafoods (Ireland) Ltd, Co. Galway, Irlanda,
- Johnson Seawell Ltd, Johnson Seafarms Ltd, Shetland, Regno Unito,
- Orkney Sea Farms Ltd. Glasgow, Regno Unito,
- Muirachmhainní Teo, Co. Galway, Irlanda,
- Ardvar Salmon Ltd, Saffron Walden, Regno Unito,
- Hoganess Salmon Ltd, Wester Sound Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,
- Cro Lax Ltd, Shetland, Regno Unito,
- Bressay Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,
- West Minch Salmon Ltd, Atlantic West Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, South Uist, Regno Unito,
- Loch Duart Ltd, Edimburgo, Regno Unito,
- Hoove Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,
- North Atlantic Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito,
- Ayre Salmon Ltd, Shetland, Regno Unito.

(161) Tutte le parti interessate dal riesame relativo alle importazioni originarie della Norvegia sono state informate dell'avvenuta selezione del campione e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Gaelic Seafoods (Ireland) Ltd ha cessato l'attività commerciale il 21 marzo 2002 a causa di difficoltà finanziarie e non ha partecipato ulteriormente al presente riesame. Johnson Seawell Ltd e Johnson Seafarms Ltd hanno in seguito ritirato la collaborazione offerta all'inchiesta e non hanno partecipato ulteriormente al procedimento. Si è accertato in un secondo momento che la Muirachmhainní Teoranta aveva concluso un accordo di joint venture con una società collegata agli esportatori norvegesi, e che pertanto doveva essere esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria. Di conseguenza, gli indicatori di pregiudizio analizzati di seguito sono stati stabiliti sulla base delle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dalle restanti società elencate al considerando 160.

- (162) Tenuto conto del fatto che il periodo considerato per l'analisi del pregiudizio nell'inchiesta relativa al Cile e alle Isole Færøer è lo stesso dell'inchiesta di riesame, le parti interessate dalla nuova inchiesta sono state informate che la Commissione intendeva ricorrere allo stesso campione di produttori comunitari indipendenti, tenendo debitamente conto degli sviluppi intervenuti nel frattempo e riassunti nel considerando precedente. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni circa la linea di azione proposta. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento antisovvenzioni di base, le informazioni ricevute in applicazione dell'uno o dell'altro regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. La Commissione ha quindi contattato i produttori inclusi nel campione che avevano collaborato al riesame chiedendo il loro consenso scritto all'uso delle informazioni da essi fornite nell'ambito di detto riesame, affinché potessero essere prese in considerazione ai fini della nuova inchiesta. Tutte le parti interessate hanno consentito a tale uso, e di conseguenza il campione selezionato per l'inchiesta relativa al Cile e alle Isole Færøer è lo stesso dell'inchiesta di riesame.

## 2. CONSUMO COMUNITARIO

- (163) Allevamenti di salmoni dell'Atlantico su vasta scala nella Comunità si trovano soltanto nel Regno Unito (Scozia) e in Irlanda. Pertanto, il consumo comunitario apparente di salmoni dell'Atlantico d'allevamento è stato calcolato sulla base dei dati di produzione dei produttori con sede in questi due paesi, ottenuti dai Fisheries Research Services dello Scottish Executive (l'Esecutivo scozzese) e dall'Irish Sea Fisheries Board, nonché, per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni, ricavati dai dati Eurostat. Come era già stato fatto nell'inchiesta iniziale relativa alla Norvegia, sono stati applicati taluni adeguamenti per convertire i pesi netti indicati nei dati Eurostat nei cosiddetti «equivalenti pesci interi» (o «peso vivo»), dal momento che è su questa base che vengono solitamente effettuati i confronti nel settore. A tal fine, le cifre relative alle importazioni di salmoni freschi, refrigerati e congelati, esclusi i filetti, e di filetti di salmone freschi, refrigerati e congelati, sono state divise, rispettivamente, per i fattori di conversione 0,90 e 0,65. Va osservato che i codici NC 0302 12 00, 0304 10 13 e 0304 20 13 possono anche riferirsi ad altri tipi di pesci esclusi dalla portata del presente riesame, come ad esempio il salmone del Pacifico e il salmone del Danubio. Date tuttavia le origini indicate, i quantitativi di tali altri tipi di pesci possono essere considerati trascurabili.
- (164) Calcolato secondo il metodo illustrato sopra, il consumo comunitario di salmone dell'Atlantico d'allevamento nel PI ammontava a quasi 500 000 tonnellate, una cifra superiore di quasi il 25 % rispetto a quella registrata all'inizio del periodo in esame.

Consumo	1998	1999	2000	2001 (PI)
Tonnellate	396 829	457 569	470 705	487 307
Valore indicizzato	100	115	119	123

## 3. VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI IN ESAME

- (165) La questione del cumulo non è sorta in questo caso in quanto le importazioni dalle Isole Færøer e dalla Norvegia non erano in dumping e, nel caso della Norvegia, non sussisteva il rischio di una reiterazione del dumping o delle sovvenzioni. Pertanto il termine «importazioni in esame» o «interessate» va inteso come riferito alle sole importazioni originarie del Cile.

## 4. VOLUME E QUOTA DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI IN ESAME

- (166) Il volume delle importazioni originarie del Cile, ricavate dai dati Eurostat sulla base del metodo descritto al considerando 163, è aumentato da circa 9 000 tonnellate nel 1998 a oltre 26 000 tonnellate nel PI. Nel corso dello stesso periodo, la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni in esame è aumentata, passando dal 2,4 % nel 1998 al 5,4 % durante il PI.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Tonnellate	9 336	8 173	12 323	26 360
Valore indicizzato	100	88	132	282
Quota di mercato	2,4 %	1,8 %	2,6 %	5,4 %

## 5. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI IN ESAME

a) **Andamento dei prezzi**

- (167) Le informazioni sui prezzi delle importazioni in esame sono state ricavate dai dati Eurostat, sulla base dei volumi delle importazioni calcolati con il metodo descritto al considerando 163. Da tali dati si è ricavato che il prezzo medio delle importazioni in esame è aumentato, passando da 3 EUR/kg nel 1998 a 3,75 EUR/kg nel 2000, per poi registrare un calo nel PI fino a 2,93 EUR/kg.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Prezzo al kg	3,00	3,14	3,75	2,93
Valore indicizzato	100	105	125	98

b) **Sottoquotazione dei prezzi**

- (168) Ai fini del calcolo del livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, si sono confrontati i prezzi dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione con i prezzi delle importazioni dal Cile. I prezzi dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione sono stati utilizzati a livello franco fabbrica (dopo trasformazione del prodotto) e a stadi commerciali considerati paragonabili a quelli delle importazioni in esame. Per i produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione che effettuavano la vendita del salmone direttamente dai loro allevamenti, senza cioè sottoporre il prodotto a ulteriore trasformazione, è stata applicata una maggiorazione di 29 pence (47 centesimi) per chilogrammo, onde tener conto dei costi di trasformazione e di imballaggio del prodotto. La maggiorazione è stata calcolata sulla base dei costi sostenuti per tali attività dagli altri produttori inclusi nel campione.
- (169) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dal Cile durante il PI consistevano quasi esclusivamente di filetti congelati. Poiché questo tipo di presentazione del salmone non era prodotta né venduta dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione, è stato applicato un adeguamento per tener conto delle differenze tra tale presentazione e i filetti freschi di salmone prodotti e venduti dai produttori dell'industria comunitaria del campione. Va sottolineato che tutte le presentazioni di filetti di salmone rappresentavano soltanto l'1 % del volume delle vendite registrate dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione durante il PI.
- (170) Secondo il denunziante, sul salmone fresco andrebbe applicato un sovrapprezzo del 10 % rispetto al salmone congelato. Tuttavia, dalle informazioni raccolte nel corso delle inchieste presso gli esportatori norvegesi e delle Isole Færøer che hanno collaborato e che vendono lo stesso tipo di presentazione di salmone sia fresco che congelato, è emerso che il prezzo del salmone congelato è sistematicamente più elevato di quello della corrispondente presentazione di salmone fresco. Di conseguenza, si è calcolato un sovrapprezzo medio ponderato per il salmone congelato sulla base delle cifre fornite dagli esportatori norvegesi e delle Isole Færøer che hanno collaborato, e lo si è applicato ai prezzi delle importazioni cilene, allo stadio frontiera comunitaria, dazio corrisposto. Il confronto ha dimostrato che il livello di sottoquotazione dei prezzi era compreso tra il 20 % e il 30 %.

## 6. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

## a) Osservazioni preliminari

*Applicazione delle tecniche di campionamento*

- (171) In considerazione dei termini fissati dagli articoli 5, paragrafo 9 e 11, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base per quanto riguarda lo svolgimento delle inchieste, nonché del numero elevato di produttori di salmone dell'Atlantico di allevamento nella Comunità, si è fatto ricorso a tecniche di campionamento per l'analisi della situazione economica dell'industria comunitaria. Di conseguenza, gli indicatori di pregiudizio illustrati di seguito sono stati stabiliti sulla base delle informazioni ricavate da un campione rappresentativo dei produttori dell'industria comunitaria, secondo il metodo descritto al considerando 160. Nel contempo, sono stati raccolti dati relativi alle vendite sul mercato comunitario realizzate dai produttori dell'industria comunitaria che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione, per poter calcolare le vendite e la quota di mercato complessive dell'industria comunitaria.
- (172) Va sottolineato che una delle società incluse nel campione, la Loch Duart Ltd, aveva avviato l'attività nel 1999 quando ha acquisito alcune attività di allevamento del salmone da un'altra azienda. Benché quest'ultima non sia stata inclusa nel campione, non si è ritenuto che quest'esclusione influisse significativamente sugli andamenti osservati nel corso del periodo in esame.

## b) Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

- (173) I produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione hanno aumentato la loro produzione nel corso del periodo in esame, passando da circa 7 000 tonnellate nel 1998 a oltre 15 000 tonnellate nel PI. Per quanto riguarda la capacità di produzione, si ricorda che nelle inchieste iniziali che si erano concluse con l'istituzione delle misure vigenti le cifre relative alla capacità si erano basate sulle autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Scottish Environment Protection Agency (SEPA). La SEPA è un ente pubblico responsabile della protezione dell'ambiente in Scozia. Esso regola l'allevamento del salmone in Scozia mediante la concessione di autorizzazioni o licenze per lo scarico di rifiuti nelle acque di marea. Queste autorizzazioni fissano di norma i limiti per le dimensioni delle gabbie e i livelli della biomassa (peso del pesce vivo) per ciascun sito in un determinato periodo. Poiché il pesce di una determinata gabbia può essere pescato su un periodo di tempo abbastanza lungo, è possibile affermare che la produzione totale di quella gabbia potrebbe risultare maggiore del limite della biomassa autorizzata, senza che in realtà quest'ultimo venga mai superato. Tuttavia, in mancanza di altri criteri appropriati su cui basarsi per determinare la capacità per l'intero campione, e dato che a questo riguardo non erano intervenuti cambiamenti, anche nelle presenti inchieste, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base, ci si è basati sulle autorizzazioni della SEPA per il calcolo della capacità. Tuttavia, va sottolineato che nella corrispondenza con la Commissione, la SEPA ha confermato di non essere in grado di fornire informazioni esatte in termini di tonnellaggio per alcuni siti, in quanto tali dati non erano disponibili a livello centrale o nella relativa autorizzazione era indicato il numero delle gabbie e non la biomassa ittica. Occorre tener presenti questi limiti nel valutare i dati illustrati di seguito relativi alla capacità di produzione e all'utilizzazione degli impianti.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Produzione (in tonnellate)	7 067	8 962	11 645	15 251
Valore indicizzato	100	127	165	216
Capacità di produzione (in tonnellate)	7 231	8 199	13 025	29 632
Valore indicizzato	100	113	180	410
Indice di utilizzazione degli impianti	98 %	109 %	89 %	51 %

## c) Scorte

- (174) Va osservato che il salmone dell'Atlantico d'allevamento è un prodotto deperibile che, se non viene surgelato, ha una durata di conservazione inferiore alle due settimane. Poiché i produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione non tengono scorte di salmone fresco dopo la cattura né surgelano la loro produzione, i livelli delle scorte non possono essere considerati un indicatore del pregiudizio rilevante nel quadro delle presenti inchieste.



**d) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita**

- (175) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato nel corso del periodo in esame, passando da circa 10 500 tonnellate nel 1998 a oltre 21 000 tonnellate nel PI. Nel corso dello stesso periodo, la quota del mercato comunitario detenuta da tale industria è gradualmente aumentata, passando dal 2,7 % nel 1998 al 4,3 % durante il PI. Questo tasso di incremento della quota di mercato era superiore alla crescita del consumo comunitario apparente registrata durante lo stesso periodo. Il volume delle vendite sul mercato comunitario dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione è aumentato nel corso del periodo in esame, passando da circa 6 000 tonnellate nel 1998 a oltre 15 000 tonnellate nel PI. La quota del mercato comunitario di tali produttori inclusi nel campione è aumentata, passando dall'1,6 % nel 1998 al 3,1 % nel PI.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Vendite dell'industria comunitaria (in tonnellate)	10 686	13 543	16 263	21 129
di cui realizzate dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione	6 245	8 372	10 911	15 143
Valore indicizzato	100	134	175	242
Quota di mercato dell'industria comunitaria	2,7 %	3,0 %	3,5 %	4,3 %
Quota di mercato dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione	1,6 %	1,8 %	2,3 %	3,1 %

**e) Prezzi di vendita e costi**

- (176) Il prezzo medio di vendita dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione è aumentato, passando da 3,31 EUR/kg nel 1998 fino a una punta massima di 3,93 EUR/kg nel 2000. In seguito il prezzo medio ha registrato un netto calo nel corso del PI, scendendo a 3,13 EUR/kg. Nel corso dello stesso periodo, i produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione sono stati in grado di ridurre il loro costo medio di produzione di circa il 10 %, portandolo cioè a circa 3,11 EUR/kg.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Prezzo di vendita (EUR/kg)	3,31	3,27	3,93	3,13
Valore indicizzato	100	99	119	95
Costo di produzione (EUR/kg)	3,47	3,14	3,53	3,11
Valore indicizzato	100	90	102	90

**f) Redditività**

- (177) In seguito all'istituzione delle misure nel 1997, gli utili sulle vendite nette sul mercato comunitario realizzati dai produttori dell'industria comunitaria del campione, prima delle imposte, erano aumentati fino a raggiungere un margine superiore al 10 % nel 2000. Tuttavia, malgrado i loro costanti sforzi per migliorare l'efficienza, tali produttori comunitari avevano registrato nel complesso un netto deterioramento della redditività durante il PI a causa dei bassi prezzi prevalenti sul mercato. Va sottolineato che i produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione non hanno mai ottenuto, nel corso del periodo in esame, il margine minimo di profitto del 15 % che era stato ritenuto necessario nel periodo dello svolgimento delle inchieste iniziali. Si ricorda che nel corso di tali inchieste il margine di utile era stato fissato a questo livello onde tener conto del fatto che si tratta di un settore a rischio elevato, esposto a fattori di incertezza quali le condizioni atmosferiche, l'insorgenza di malattie e la fuga dei salmoni dalle gabbie. Non si può escludere che la combinazione di fattori di questo tipo e dei processi di ristrutturazione e di unione tra imprese osservati nell'industria negli ultimi anni possano spiegare in parte le nette variazioni di redditività riportate nella tabella seguente. Tuttavia, in mancanza di prove conclusive che indicassero che la situazione era cambiata rispetto alle inchieste iniziali, e tenuto conto delle osservazioni presentate dalle associazioni dei produttori comunitari a sostegno di un tale margine, nel presente riesame si è utilizzato nuovamente il margine di utile del 15 %, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Redditività	- 5,1 %	3,9 %	10,2 %	0,6 %

#### g) Investimenti e utile sul capitale investito

- (178) Il livello degli investimenti realizzati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione ha registrato un incremento nel corso del periodo in esame, passando da circa 2,5 milioni di EUR nel 1998 a oltre 4,5 milioni di EUR nel PI. Oltre alla sostituzione di beni e attrezzature esistenti e all'acquisto di nuove attrezzature per far fronte all'incremento del livello di produzione, la voce di spesa più importante era relativa all'acquisto di piattaforme automatizzate per la distribuzione del mangime. Si tratta di attrezzature concepite per una distribuzione controllata del mangime ai salmoni nelle gabbie poste in mare, e richiedono quindi meno personale per supervisionare l'alimentazione dei pesci.
- (179) L'utile sul capitale investito dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione, che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nell'allevamento dei salmoni, era negativo nel 1998 in quanto rifletteva la loro situazione in perdita. Negli altri anni presi in esame l'utile sul capitale investito risultava invece positivo, dato che i produttori dell'industria comunitaria del campione registravano profitti.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Investimenti (in migliaia di EUR)	2 448	2 207	3 312	4 659
Valore indicizzato	100	282	423	595
Utile sul capitale investito	- 18,3 %	16,1 %	51,4 %	2,1 %

#### h) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

- (180) I produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione hanno registrato un flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative durante il periodo in esame. Tuttavia, se espresso in percentuale del fatturato, il valore del flusso di cassa netto registrava una forte diminuzione.
- (181) I produttori inclusi nel campione avevano incontrato difficoltà nel reperire capitali da fonti esterne quali le banche e, in alcuni casi, erano stati costretti a ricorrere agli azionisti per ottenerne ulteriori finanziamenti. Dati i rischi inerenti a questo settore, i finanziatori tradizionali si sono mostrati restii a fornire finanziamenti senza ricevere in cambio solide garanzie. La pressione esercitata dai finanziatori, accompagnata da problemi di flusso di cassa a breve termine, hanno fatto sì che i produttori non fossero sempre in grado di rispettare i calendari ottimali fissati per la cattura del salmone. Un ruolo sempre più importante nei finanziamenti operativi del settore è svolto dal rimborso dilazionato dei crediti accordati agli allevatori dai produttori di mangimi, i quali in alcuni casi finanziano anche l'acquisto delle piattaforme di distribuzione del mangime. In ogni caso, occorre calcolare i costi supplementari relativi a intese di questo tipo.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	783	1 233	2 022	403
Valore indicizzato	100	158	258	52
Flusso di cassa espresso in percentuale del fatturato	3,8 %	4,5 %	4,7 %	0,9 %

#### i) Occupazione, produttività e salari

- (182) Nel corso dell'intero periodo in esame il numero di persone occupate dai produttori comunitari del campione è aumentato, fino ad arrivare a 175 nel PI. Tale incremento va valutato a fronte del significativo aumento della produzione registrato nello stesso periodo, come si è osservato al considerando 173. Secondo le stime, le persone occupate dall'industria comunitaria nel suo complesso sono all'incirca 250.

- (183) Dal momento che il tasso di crescita dell'occupazione era inferiore al tasso di incremento della produzione, la produttività dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione, misurata in tonnellate annue prodotte per singolo lavoratore, è aumentata, passando da circa 70 tonnellate nel 1998 a oltre 85 tonnellate nel PI.
- (184) La massa salariale complessiva dei suddetti produttori inclusi nel campione è aumentata in termini assoluti nel corso dell'intero periodo in esame, mentre nello stesso periodo anche il livello salariale medio per lavoratore ha registrato un incremento.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Numero di lavoratori impiegati	98	126	161	175
Valore indicizzato	100	129	164	179
Salario per lavoratore (in migliaia di EUR)	27	27	31	32
Valore indicizzato	100	100	113	118

**j) Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e di sovvenzionamento**

- (185) Dati il volume e i prezzi delle importazioni dal Cile, l'impatto dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria non può essere considerato trascurabile.
- (186) La situazione economica dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione è migliorata dopo l'istituzione delle misure antidumping e compensative sulle importazioni originarie della Norvegia: detti produttori hanno infatti registrato un incremento della produzione, delle vendite e della quota di mercato, tornando a una redditività positiva nel 1999. Tuttavia, le notevoli distorsioni constatate sul mercato comunitario durante il PI hanno comportato una diminuzione degli utili per molti produttori, cosicché la situazione economica dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione è peggiorata. Si è quindi considerato che tali produttori inclusi nel campione non abbiano ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping e di sovvenzionamento, e che continuino a trovarsi in situazione di fragilità economica.

**7. CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO**

- (187) Malgrado i costanti sforzi per migliorare la sua efficienza, come è dimostrato dagli investimenti realizzati in nuove tecnologie per l'alimentazione dei pesci e dalla maggiore produttività, l'industria comunitaria non è stata in grado di ottenere il margine di utile ritenuto necessario per un'industria di questo tipo durante il periodo in esame. Sebbene sia riuscita a riprendere a registrare profitti dal 1999 in poi, in quel periodo non è stata in grado di accumulare riserve sufficienti per consentirle di far fronte a un lungo periodo di andamento negativo dei prezzi come quello verificatosi nel PI, quando sul mercato comunitario erano presenti ingenti volumi di importazioni dal Cile a prezzi in dumping. In conseguenza delle distorsioni constatate sul mercato comunitario nella seconda metà del PI, un certo numero di produttori sono stati costretti a uscire dal mercato. In particolare, si deve ricordare che una delle società che erano state selezionate in un primo tempo per il campionamento, la Gaelic Seafoods (Ireland) Ltd, è stata messa in amministrazione controllata, mentre due società rimaste nel campione, Hoganess Salmon Ltd e Wester Sound Salmon Ltd, sono state acquisite da aziende norvegesi dopo la fine del PI. Data la loro situazione finanziaria, altre società sono state costrette a rivedere i loro programmi di produzione per i prossimi anni, con il risultato che nell'autunno del 2001 il numero dei giovani salmoni posti in mare è diminuito.
- (188) Va osservato che l'industria comunitaria ha potuto avvantaggiarsi della crescita del consumo osservata durante il periodo in esame per incrementare la produzione, la capacità e le vendite; a questi ultimi aumenti si è accompagnata la crescita dell'occupazione e degli investimenti. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per migliorare la sua produttività, l'industria comunitaria non è stata in grado di far fronte al grave ribasso dei prezzi verificatosi durante il PI. Il suo livello di redditività ha registrato un nettissimo calo, come pure l'utile sul capitale investito. Si è pertanto concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio, caratterizzato dal ribasso dei prezzi, dal declino della redditività e da un livello insufficiente di utile sul capitale investito, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento antidumping di base.

## H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

## 1. INTRODUZIONE

- (189) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping originarie del Cile abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle importazioni in dumping.

## 2. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI IN DUMPING

- (190) Il volume delle importazioni in dumping originarie del Cile è quasi triplicato nel corso del periodo in esame. Nel corso dello stesso periodo, la quota del mercato comunitario detenuta da tali importazioni è aumentata in termini assoluti, passando dal 2,4 % nel 1998 al 5,4 % durante il PI. Il loro tasso di incremento era più accentuato tra il 2000 e il PI, quando sono più che raddoppiate in volume. I prezzi delle importazioni in dumping risultavano inferiori di oltre il 20 % rispetto a quelli dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.
- (191) Nello stesso periodo, l'industria comunitaria è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi in media del 5 %. Nonostante la redditività avesse registrato un andamento positivo fino al 2000, è poi scesa fino a raggiungere il semplice punto di equilibrio durante il PI, mentre l'utile sul capitale investito era pari al 2,1 %. Tuttavia, si sono registrati anche numerosi sviluppi positivi: l'industria comunitaria è stata in grado di raddoppiare le vendite e incrementare la quota di mercato, investire in un aumento di capacità nonché ridurre del 10 % il costo di produzione.
- (192) Da un'analisi incentrata più in particolare sugli sviluppi osservati nel 2000 e nel PI emerge un quadro della situazione persino più complesso e ambiguo. La quota di mercato detenuta dalle importazioni dal Cile è passata dal 2,6 % al 5,4 % mentre i prezzi di queste importazioni hanno registrato, partendo da un livello piuttosto elevato, un netto calo di 27 punti percentuali, riscendendo a un livello leggermente inferiore a quello del 1998. Nello stesso periodo, tuttavia, la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata, passando dal 3,5 % al 4,3 %, mentre i suoi prezzi hanno registrato un netto calo di 24 punti percentuali, la redditività è scesa dal 10,2 % allo 0,6 % e l'utile sul capitale investito è addirittura precipitato dal 51,4 % al 2,1 %.
- (193) Si ricorda che le importazioni effettuate da tre società cilene non sono risultate in dumping. Se l'esame di un nesso causale diretto dovesse limitarsi alle importazioni che sono risultate essere in dumping, il volume, la quota di mercato e i prezzi di tali importazioni, sulla base dei dati ricavati da Eurostat e dell'applicazione delle tecniche di campionamento, sarebbero quelli illustrati nella tabella seguente. Si noti che i pesi netti sono stati convertiti nei cosiddetti «equivalenti pesci interi» usando un fattore di conversione di 0,65, che anche i prezzi medi per chilogrammo sono stati calcolati in base all'equivalente pesce intero e infine che la situazione del PI è stata estrapolata per anni precedenti inclusi nel periodo in esame.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Volume (tonnellate)	7 965	7 038	10 675	22 784
Quota di mercato	2,0 %	1,5 %	2,3 %	4,7 %
Prezzo unitario	2,98	3,09	3,66	2,62

- (194) Dalla tabella si ricava che il volume delle importazioni in oggetto è raddoppiato tra il 2000 e il PI, come pure la loro quota di mercato. I prezzi delle importazioni sono rimasti inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria per tutto il periodo considerato. Il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI per le società incluse nel campione per le quali sono state accertate pratiche di dumping era superiore al 30 %. L'aumento del volume delle importazioni in dumping durante il PI e il loro significativo livello di sottoquotazione dei prezzi sono coincisi con il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di prezzi medi di vendita e di redditività. Tuttavia, alla luce di taluni sviluppi positivi della situazione di tale industria menzionati al considerando 191 e di altri fattori, soprattutto la ridotta concorrenza tra il salmone fresco e quello congelato sul mercato comunitario, non si è potuto concludere con assoluta certezza che le importazioni in dumping, considerate isolatamente, siano responsabili del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (195) Dopo che le informazioni erano state rese note, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe mal compreso l'interazione tra salmone fresco e congelato sul mercato. Sebbene l'inchiesta abbia confermato che le importazioni di prodotto in esame originarie del Cile consistessero quasi esclusivamente di salmone congelato, mentre le vendite dell'industria comunitaria consistevano soltanto di salmone fresco, secondo detta parte molte aziende di trasformazione non vedrebbero alcuna differenza tra i due prodotti e preferirebbero acquistare salmone congelato qualora il prezzo fosse notevolmente più basso di quello del prodotto fresco. La parte in questione sosteneva che questo sarebbe provato dal fatto che le importazioni cilene avevano intaccato la quota di mercato dei produttori sia norvegesi che scozzesi e avrebbero continuato a farlo anche in futuro.
- (196) Nell'esaminare queste argomentazioni, si deve tener presente che si è accertato che durante il PI la concorrenza tra il salmone fresco e quello congelato sul mercato comunitario era scarsa. Tale concorrenza era limitata a taluni utilizzatori che erano in grado di usare entrambi i tipi di salmone per la loro produzione. Tuttavia, il mercato ha continuato a dimostrare una netta preferenza per il salmone fresco rispetto a quello congelato. Quanto invece all'affermazione secondo cui le importazioni cilene avrebbero intaccato la quota di mercato dei fornitori sia norvegesi che scozzesi, è accertato che le importazioni dalla Norvegia hanno effettivamente registrato una certa perdita di quota di mercato durante il PI; tuttavia, la produzione di salmone da parte dei produttori scozzesi ha toccato livelli record durante il PI. Nel corso dello stesso periodo, sono aumentate anche le rispettive quote di mercato di tutti i produttori della Comunità e dell'industria comunitaria, considerati separatamente. Appare quindi evidente che l'affermazione della parte interessata circa una diminuzione della quota di mercato dei produttori scozzesi non è corretta. Nel considerare l'andamento futuro dei volumi e della quota di mercato delle importazioni cilene, si deve ricordare che di norma, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento antidumping di base, gli sviluppi intervenuti successivamente al PI non rientrano nella portata di un'inchiesta. Pertanto, gli argomenti avanzati dalla parte in questione non possono essere accolti.

### 3. EFFETTI DI ALTRI FATTORI

#### a) Importazioni originarie di altri paesi terzi

- (197) La Norvegia è l'attore più importante presente sul mercato comunitario del salmone. Le importazioni originarie della Norvegia hanno registrato un incremento in termini di volume tra il 1998 e il 2000, per poi diminuire durante il PI. Dal momento che il tasso di incremento delle importazioni era inferiore, tra il 1998 e il 2000, rispetto a quello del consumo comunitario apparente, la loro quota di mercato è scesa da circa il 64 % nel 1998 al 60 % nel 2000. Nel PI, dato che il consumo comunitario continuava ad aumentare mentre il volume delle importazioni norvegesi diminuiva, la quota del mercato comunitario detenuta da queste ultime è scesa al 53 % circa. Sulla base dei dati ricavati da Eurostat, il prezzo medio delle importazioni norvegesi è rimasto stabile nel 1998 e 1999 attestandosi sui 3,18 EUR/kg, per poi aumentare nel 2000 fino a toccare i 3,71 EUR/kg, e infine registrare un calo nel PI scendendo a 3,16 EUR/kg, cioè fino a un livello prossimo a quello dell'industria comunitaria. I prezzi delle importazioni dalla Norvegia non sono risultati sottoquotati rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria.
- (198) Le importazioni originarie delle Isole Færøer sono aumentate tra il 1998 e il 1999, quindi hanno registrato un calo nel 2000, e infine un netto incremento in volume nel PI, fino a superare le 40 000 tonnellate. Contemporaneamente, tali importazioni registravano la loro quota di mercato più elevata dell'intero periodo in esame (poco più dell'8 %). Sulla base dei dati ricavati da Eurostat, il prezzo medio delle importazioni dalle Isole Færøer è aumentato da 3,21 EUR/kg nel 1998 a 3,84 EUR/kg nel 2000, per poi registrare un calo nel PI scendendo a 3 EUR/kg. Va osservato che le importazioni originarie delle Isole Færøer non sono risultate in dumping. Tuttavia, si è accertato che i loro prezzi erano inferiori di circa il 10 % a quelli dell'industria comunitaria. Infine, va sottolineato che la quota di mercato detenuta dalle importazioni dalle Isole Færøer (8,3 %) è di gran lunga superiore a quella dell'industria comunitaria e delle importazioni cilene (rispettivamente 4,3 % e 5,4 %).
- (199) Dopo che le informazioni sono state rese note, una parte interessata ha messo in dubbio il modo in cui la Commissione aveva considerato il ruolo svolto dalle importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Færøer nella valutazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In particolare, detta parte sosteneva che il calcolo su cui era basato il livello di sottoquotazione dei prezzi per le importazioni dalla Norvegia non era corretto, in quanto i prezzi dell'industria comunitaria non includevano i costi di consegna al primo acquirente. La parte affermava inoltre che la Commissione non aveva attribuito alle importazioni dalle Isole Færøer l'importanza che meritavano nel valutare il pregiudizio, tenuto conto della quota di mercato e del livello di sottoquotazione dei prezzi di tali importazioni.



- (200) Si è dovuta respingere l'affermazione riguardante il presunto errore nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi per le importazioni dalla Norvegia per due motivi. In primo luogo, il confronto è stato effettuato a stadi commerciali simili e per presentazioni simili del salmone, e dopo che era stato applicato un adeguamento al rialzo di 0,47 EUR/kg ai prezzi dei quei produttori dell'industria comunitaria che effettuavano la vendita del salmone direttamente dai loro allevamenti onde tener conto delle spese accessorie di trasporto, di trasformazione e di imballaggio per la vendita al primo acquirente. In secondo luogo, tale metodo era coerente con quello utilizzato durante l'inchiesta iniziale.
- (201) Il livello di sottoquotazione dei prezzi per le importazioni dalle Isole Færøer è stato calcolato con lo stesso metodo, già descritto sopra, utilizzato per le importazioni dalla Norvegia. Si ricorda che si è accertato che le importazioni dalle Isole Færøer non erano state realizzate a prezzi in dumping e che pertanto il loro livello di sottoquotazione dei prezzi non deriva da pratiche di dumping. La Commissione non ha trascurato l'impatto che queste importazioni possono aver avuto sulla situazione dell'industria comunitaria; tuttavia, attribuire loro un'importanza persino maggiore nella valutazione del pregiudizio indebolirebbe ancor più il nesso di causalità tra le importazioni dal Cile e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (202) Le importazioni originarie degli altri paesi terzi (escluse cioè la Norvegia, il Cile e le Isole Færøer) sono aumentate in volume nel corso del periodo in esame, passando da circa 9 000 tonnellate nel 1998 a 15 000 tonnellate nel PI. Anche la loro quota di mercato è aumentata nello stesso periodo, passando dal 2,3 % nel 1998 al 3,1 % nel PI. Oltre l'85 % di queste importazioni, in peso (in «equivalenti pesci interi»), erano rappresentate da filetti congelati (codice NC ex 0304 20 13), e i paesi di cui erano originari la maggior parte dei prodotti erano la Repubblica popolare cinese (in seguito denominata «la Cina») e gli USA. Il prezzo medio di tutti i tipi di prodotto in esame proveniente da questi altri paesi terzi è aumentato, passando da 2,36 EUR/kg nel 1998 a 2,57 EUR/kg nel PI. I prezzi di queste importazioni sono risultati, durante il periodo in esame, costantemente inferiori a quelli dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione e delle importazioni dalla Norvegia, dal Cile e dalle Isole Færøer, ma questo può dipendere dalla natura e dalla qualità di tali importazioni. Nel corso delle presenti inchieste non sono emerse prove che il salmone dell'Atlantico d'allevamento venga prodotto anche in Cina. Potrebbe quindi darsi che il salmone che è stato dichiarato ai codici NC oggetto dell'inchiesta appartenga ad altre specie di salmone (del Pacifico o del Danubio) o che si tratti di salmone dell'Atlantico sottoposto a trasformazione e allevato in origine in un altro paese terzo.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Norvegia (in tonnellate)	252 267	273 375	281 376	258 389
— Valore indicizzato	100	108	112	102
— Quota di mercato	63,6 %	59,7 %	59,8 %	53,0 %
— Prezzo medio (EUR/kg)	3,18	3,18	3,71	3,16
Isole Faerøer (in tonnellate)	15 187	28 236	23 962	40 414
— Valore indicizzato	100	186	158	266
— Quota di mercato	3,8 %	6,2 %	5,1 %	8,3 %
— Prezzo medio (EUR/kg)	3,21	3,24	3,84	2,94
Altri paesi terzi (in tonnellate)	9 057	11 009	14 763	15 126
— Valore indicizzato	100	122	163	167
— Quota di mercato	2,3 %	2,4 %	3,1 %	3,1 %
— Prezzo medio (EUR/kg)	2,36	2,24	2,50	2,57

- (203) Dalla tabella precedente si ricava che tanto la produzione dell'industria comunitaria quanto le importazioni dal Cile hanno un ruolo marginale sul mercato comunitario. Non si può escludere che alle importazioni dai paesi elencati al considerando 202 possa essere attribuita almeno in parte la responsabilità del calo dei prezzi e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**b) Variazioni dell'andamento del consumo**

- (204) Il consumo di salmone dell'Atlantico d'allevamento nella Comunità ha registrato un aumento del 25 % nel corso del periodo in esame, fino a raggiungere quasi 500 000 tonnellate nel PI. L'industria comunitaria ha beneficiato di questa crescita del consumo, riuscendo ad incrementare la sua produzione e le sue vendite; ha inoltre potuto aumentare la sua quota di mercato, in particolare durante il PI, quando le importazioni dalla Norvegia sono diminuite in volume. Si è pertanto ritenuto che l'andamento del consumo non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**c) Caratteristiche del mercato del salmone**

- (205) Si è inoltre esaminato se altri fattori attinenti alla situazione del mercato del salmone nella Comunità possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (206) L'Associazione dei piscicoltori delle Isole Færøer ha affermato che il fatto stesso che esistessero svariati fattori dimostrava che non vi era un nesso causale tra le importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario delle Isole Færøer e il presunto pregiudizio subito dall'industria comunitaria. L'Associazione sosteneva che i prezzi a breve termine dipendevano da fattori quali le condizioni atmosferiche, l'insorgenza di malattie e l'approvvigionamento di giovani salmone, mentre l'andamento dei prezzi nel lungo periodo dipendeva dai costi di produzione. Secondo questa parte interessata, data la durata del ciclo di produzione del salmone dell'Atlantico d'allevamento (da 2 a 3 anni), l'esame dei prezzi andrebbe svolto per un periodo di analoga durata piuttosto che per un periodo compreso tra i 6 mesi e un anno. Ha inoltre affermato che le inchieste dovevano tener conto anche di altri tipi di salmone, come il salmone allo stato libero e il salmone del Pacifico d'allevamento, in quanto l'offerta sul mercato di questi prodotti poteva avere un impatto sul prezzo del salmone dell'Atlantico d'allevamento nella Comunità.
- (207) Determinati fattori a breve termine come le malattie possono avere ripercussioni sull'approvvigionamento del mercato del salmone. L'insorgere di malattie quali l'anemia infettiva del salmone (ISA) nella Comunità richiede la rimozione del pesce dalle aree colpite e l'applicazione di un periodo obbligatorio di «vuoto sanitario» o quarantena nei sei mesi successivi. Sono stati scoperti casi di ISA in alcuni allevamenti scozzesi nel 1998, come pure in Norvegia e Canada e, più di recente, nelle Isole Færøer. La rimozione dei pesci dei siti contaminati può comportare che vengano pescati prima del previsto, e quando hanno raggiunto un peso che non corrisponde alle richieste di una certa clientela. Per di più, questa cattura obbligata riduce la biomassa complessiva dei pesci da pescare più tardi. In un numero ridotto di società che costituiscono l'industria comunitaria si sono registrati sospetti focolai di ISA nel 1998, il che può aver diminuito la quantità di pesci disponibili per la cattura negli anni successivi. Tuttavia, si ritiene che queste circostanze non bastino a dar conto del deterioramento della situazione complessiva dell'industria comunitaria osservato durante il PI.
- (208) Quanto al secondo argomento avanzato dalla parte interessata, non è accettabile affermare che sia errato esaminare i prezzi in un periodo breve quale è il PI. Pur riconoscendo, infatti, che il ciclo di vita del salmone dell'Atlantico d'allevamento è compreso tra i 2 e i 3 anni, la durata del ciclo di produzione non può servire a giustificare il ricorso a pratiche di dumping.
- (209) Quanto all'ultimo argomento avanzato dalla parte interessata in merito all'impatto di altri tipi di salmone sul mercato comunitario del salmone dell'Atlantico d'allevamento, va osservato che non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di una simile affermazione. La parte interessata sembra voler suggerire che il salmone allo stato libero e il salmone del Pacifico d'allevamento sono omogenei in natura rispetto al salmone dell'Atlantico d'allevamento e sostituibili l'uno all'altro, un'affermazione a sostegno della quale non sono emersi elementi di prova nel corso delle inchieste. In ogni caso, considerato il volume del salmone d'allevamento venduto nella Comunità, si ritiene che i quantitativi di altri tipi di salmone venduti sul mercato comunitario non potevano esser stati tali da incidere in misura significativa sul prezzo del salmone dell'Atlantico d'allevamento sul mercato comunitario.

**d) La struttura del settore dell'allevamento del salmone nella Comunità**

- (210) L'Associazione dei piscicoltori delle Isole Færøer ha attirato l'attenzione sugli eventuali effetti derivanti, per l'industria comunitaria, dall'aumento della produzione che è stato registrato nel corso del periodo in esame da altri produttori non inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Ha affermato che il processo di unione verificatosi tra produttori della Comunità ha fatto sì che l'industria comunitaria, le cui dimensioni si sono considerevolmente ridotte, dovesse ormai affrontare una concorrenza più serrata da parte di un maggior numero di produttori comunitari, oltretutto di più ampie dimensioni, che non fanno parte dell'industria comunitaria quale è stata definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento antidumping di base.

- (211) Le inchieste hanno confermato che la categoria di produttori cui si riferisce l'Associazione dei piscicoltori delle Isole Færøer rappresentava la maggior parte della produzione comunitaria di salmone dell'Atlantico d'allevamento durante il periodo in esame. Tali imprese sono generalmente di dimensioni maggiori rispetto alle società che sono state considerate costitutive dell'industria comunitaria ai fini delle presenti inchieste, e presentano un grado più elevato di integrazione verticale con attività di allevamento dei giovani salmoni (la fase d'acqua dolce del ciclo di vita del salmone), produzione di mangimi e controllo dei loro stessi impianti di trasformazione del prodotto. Nel complesso, esse rappresentano una quota di mercato all'incirca del 25 %. Dal momento che fanno parte di grandi gruppi multinazionali, i quali spesso sono anche quotati in borsa, sono inoltre avvantaggiati da un migliore accesso ai mercati di capitali e a sostegni finanziari. Sono poi maggiormente in grado di pianificare la produzione in modo da soddisfare esigenze specifiche di clienti importanti come le catene di supermercati, ripartendo le catture del pesce sull'intera settimana. Spesso, inoltre, questi produttori negoziano contratti a breve o medio termine con i loro principali clienti che solitamente prevedono un certo grado di protezione contro le fluttuazioni estreme dei prezzi a cui sono invece esposti gli altri operatori, non garantiti da contratti, sul mercato a pronti.
- (212) Le informazioni raccolte dalle imprese che trasformano/affumicano il prodotto in esame nel quadro dell'inchiesta di riesame relativa alle importazioni dalla Norvegia forniscono un'ulteriore riprova che taluni produttori comunitari erano influenzati dal modo in cui operava l'industria di trasformazione. Sono stati analizzati i prezzi ai quali le imprese di trasformazione acquistavano il prodotto in esame durante il PI e i prezzi a cui vendevano il salmone dopo averlo sottoposto a trasformazione. Si è appurato che dette società acquistavano il salmone di produzione comunitaria nel PI a prezzi simili o persino inferiori a quelli del salmone originario della Norvegia. Tuttavia, quando il salmone veniva rivenduto dopo averlo trasformato o affumicato, i prodotti derivati dal salmone prodotto nella Comunità venivano venduti a prezzi molto più alti rispetto a quelli dei prodotti derivati dai salmoni norvegesi. Il sovrapprezzo per questi prodotti derivati dal salmone prodotto nella Comunità rispetto ai prodotti simili derivati dal salmone di produzione norvegese è risultato all'incirca del 10 %. Sembra pertanto che talune imprese che trasformano/affumicano il prodotto in esame siano in grado di ottenere un supplemento di prezzo per i loro prodotti che non sempre si ripercuote anche sui loro fornitori. Si è pertanto considerato che parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria possa essere attribuito alla sua scarsa capacità di pressione nei confronti di alcuni dei suoi clienti più importanti.

#### e) Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

- (213) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che non si potesse stabilire con il necessario grado di certezza un nesso di causalità tra le importazioni originarie del Cile e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.
- (214) Il contemporaneo verificarsi dell'aumento delle importazioni dal Cile e della sottoquotazione dei prezzi, da un lato, e degli sviluppi negativi della situazione dell'industria comunitaria in termini di prezzi di vendita e di risultati finanziari, dall'altro, non sono sufficienti a stabilire, nella fattispecie, un nesso causale. Anzi, vi è una serie di altri fattori che hanno avuto una notevole incidenza sull'industria comunitaria e che appaiono di maggiore importanza rispetto all'impatto risultante dalle importazioni dal Cile. Le importazioni da tutti i paesi non interessati sono state effettuate a prezzi che, nel caso della Norvegia, erano allo stesso livello di quelli dell'industria comunitaria, o, nel caso degli altri paesi terzi, a livelli inferiori. Anche i prezzi degli altri produttori comunitari erano su questi stessi livelli. Pertanto, non solo le importazioni dal Cile, ma anche le vendite che rappresentavano un ulteriore 30 % del mercato comunitario (ossia le vendite degli altri produttori della Comunità e le importazioni dalle Isole Færøer) sono state effettuate a un livello dei prezzi che era chiaramente insoddisfacente per l'industria comunitaria. In tali circostanze, riesce difficile vedere come le importazioni dal Cile, se considerate isolatamente, possano aver avuto un grave impatto sull'industria comunitaria.
- (215) Dopo che le informazioni sono state rese note, una parte interessata ha criticato il modo in cui la Commissione aveva esaminato la questione della causa del pregiudizio. La parte ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni dal Cile, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base. Detto articolo stabilisce una serie di criteri, che devono essere tutti soddisfatti, affinché gli effetti di importazioni provenienti da origini diverse possano essere valutati cumulativamente. Dal momento che nelle presenti inchieste non sono state accertate pratiche di dumping per le importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Færøer, mancava la base giuridica per valutare gli effetti combinati delle importazioni da tali origini con le importazioni in dumping dal Cile. Pertanto, l'affermazione ha dovuto essere respinta in quanto fondata su un'interpretazione errata delle disposizioni del summenzionato articolo del regolamento di base.

- (216) Tuttavia, tenuto conto del fatto che non si poteva escludere con assoluta certezza l'esistenza di un nesso causale, si è nondimeno considerato prudente esaminare se l'istituzione delle misure sulle importazioni dal Cile sia o meno nell'interesse della Comunità, qualora venisse deciso che tale nesso causale esisteva nonostante gli elementi di prova sopra descritti dimostrassero il contrario.

## I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

- (217) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping pregiudizievole, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure sulle importazioni dal Cile. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento antidumping di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dalle presenti inchieste, come pure le conseguenze per queste stesse parti della decisione di non istituire tali misure.
- (218) Per poter valutare l'interesse della Comunità, è stato chiesto di inviare informazioni in merito a tutte le parti notoriamente interessate o che si erano manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (219) Oltre alle risposte inviate dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione, hanno risposto al questionario anche le seguenti società:
- altri due produttori di salmone dell'Atlantico d'allevamento nella Comunità — Marine Harvest (Scotland) Ltd e Marine Harvest Ireland,
  - cinque fornitori di fattori produttivi al settore dell'allevamento di salmoni nella Comunità, di cui quattro società produttrici di mangimi — Trouw (UK) Ltd, Trouw Aquaculture Ltd, Ewos Ltd e Biomar Ltd, e un fornitore di giovani salmoni — Landcatch Ltd nel quadro del riesame relativo alla Norvegia,
  - due importatori/utilizzatori nell'ambito del riesame relativo alla Norvegia, i quali non sono collegati agli esportatori in Norvegia — Moulin de la Marche S.A. e Le Borvo SA, e due importatori/utilizzatori indipendenti nell'ambito dell'inchiesta relativa al Cile e alle Isole Færøer — Cogesal Miko e Royal Greenland Seafood A/S.
- (220) Sono inoltre pervenute osservazioni anche dai seguenti enti e organizzazioni:
- The Scottish Salmon Producers' Organisation,
  - The Shetland Salmon Farmers' Association,
  - The Irish Salmon Growers' Association,
  - BEUC- Ufficio europeo delle unioni dei consumatori,
  - AIPCE/CEP — The Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish,
  - The Danish Association of Fish Processing Industries and Exporters,
  - l'associazione francese Syndicat National de l'Industrie du Saumon Fumé,
  - Nutreco Aquaculture,
  - SA Direct Ocean.
- (221) Anche un fornitore di mangimi situato al di fuori della Comunità, la Havsbrun pf delle Isole Færøer, ha inviato una serie di informazioni. Si è pertanto ritenuto che non si dovesse tener conto di tali informazioni per valutare l'interesse della Comunità nell'ambito della presente inchiesta.
- (222) Il denunziante nell'inchiesta relativa al Cile e alle Isole Færøer ha affermato che le opinioni e osservazioni presentate dal gruppo Nutreco e dal Syndicat National de l'Industrie du Saumon Fumé non dovrebbero essere prese in considerazione. Secondo tale denunziante, gli interessi del gruppo Nutreco si situerebbero in misura predominante al di fuori dell'UE, e tra gli aderenti al Syndicat National de l'Industrie du Saumon Fumé si conterebbe un certo numero di imprese collegate a società norvegesi. Si ricorda che per la valutazione dell'interesse della Comunità, a norma dell'articolo 21 del regolamento antidumping di base, occorre esaminare i diversi interessi di tutte le parti interessate nel loro complesso, in particolare quelli dell'industria comunitaria e degli utenti. Pertanto, si dovrebbe tener conto delle osservazioni presentate dalle suddette parti interessate.



## 2. INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (223) Le aree dove viene principalmente prodotto il salmone nella Comunità sono situate in Scozia e Irlanda, dove sussistono le adeguate condizioni per tale attività. La struttura dell'industria dell'allevamento del salmone nella Comunità ha subito considerevoli modifiche dal periodo delle inchieste iniziali ad oggi, poiché è emersa una tendenza a raggrupparsi in un numero più ridotto di società di maggiori dimensioni. Un certo numero di piccoli produttori hanno cessato l'attività o hanno venduto la loro azienda ad altri operatori, spesso grandi gruppi multinazionali con attività inerenti alla produzione ecc. di salmone nel mondo intero. Molte delle società che costituiscono l'industria comunitaria hanno preso provvedimenti per migliorare la loro efficienza e ridurre i loro costi, di fronte a una concorrenza sempre più forte, concludendo accordi di collaborazione per l'acquisto dei mangimi, il che ha consentito loro di aumentare il loro potere d'acquisto nei confronti dei fornitori. Nel contempo, un certo numero di società che costituiscono l'industria comunitaria hanno altresì concluso accordi per la commercializzazione e la vendita in comune della loro produzione grazie ai quali sperano che i loro prodotti si differenzieranno sul mercato.
- (224) Si ricorda che dalle informazioni raccolte nel corso delle inchieste di riesame relative alla Norvegia (cfr. il considerando 212) è emerso che i produttori comunitari di salmone non beneficiavano interamente del sovrapprezzo pagato dai consumatori del prodotto finito. Si ricorda inoltre che le esportazioni dal Cile di salmone congelato sono concorrenziali rispetto alla produzione di salmone fresco dell'industria comunitaria soltanto in misura limitata. La quota di mercato di tale industria nel PI era inferiore al 5 %, mentre le importazioni originarie di altri paesi oltre al Cile (Norvegia, Isole Færøer, ecc.) rappresentavano oltre il 60 % del consumo comunitario. Qualora l'istituzione delle misure sulle importazioni dal Cile dovesse avere ricadute positive sulla situazione dell'industria comunitaria, ciò comporterebbe necessariamente che i prezzi delle importazioni del prodotto in esame provenienti da altre fonti di approvvigionamento dovrebbero aumentare, come pure i prezzi dei produttori della Comunità non inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Di conseguenza, tenuto conto della quota di mercato relativamente ridotta dell'industria comunitaria rispetto ad altri fornitori del mercato comunitario, l'istituzione delle misure sulle importazioni dal Cile comporterebbe un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori della Comunità nel momento in cui il mercato decidesse di adeguare i prezzi al rialzo. Sia che questo rialzo dei prezzi venisse a gravare sui consumatori o fosse ripartito su altri intermediari nella catena commerciale, il trasferimento di ricchezza verso fornitori di paesi terzi sarebbe di gran lunga superiore qualsiasi vantaggio derivante per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure. Tuttavia, appare già estremamente dubbio che un'eventuale istituzione di misure sulle importazioni dal Cile determinerebbe un tale incremento dei prezzi del salmone proveniente da tutte le fonti di approvvigionamento e che l'industria comunitaria ne trarrebbe un qualsiasi vantaggio, considerata la quota di mercato assai ridotta del salmone proveniente dal Cile.

## 3. INTERESSE DEGLI ALTRI PRODUTTORI COMUNITARI

- (225) Gli altri due produttori comunitari che hanno collaborato ai procedimenti impiegavano quasi 800 persone in attività relative al salmone durante il PI e registravano, considerati nel complesso, un fatturato superiore ai 120 milioni di EUR. Queste società hanno subito un netto deterioramento della loro situazione economica durante il PI in conseguenza delle forti distorsioni osservate sul mercato comunitario. Esse hanno sottolineato il ruolo essenziale svolto dal settore dell'allevamento del salmone in molte aree remote e relativamente svantaggiate della Comunità. Hanno fatto osservare che molte delle difficoltà sorte sul mercato erano determinate da uno squilibrio tra offerta e domanda. Hanno affermato che il 2000 era stato un buon anno per i prezzi per via dell'effetto combinato di una serie di fattori, in particolare l'insorgere di malattie in Scozia, che avevano causato una diminuzione dell'offerta. In seguito, invece, l'offerta eccessiva di molti paesi produttori, inclusa la Scozia, aveva determinato un netto calo dei prezzi. Si è affermato che la soluzione migliore per i produttori comunitari di salmone e i loro fornitori consisterebbe nel raggiungere un adeguato equilibrio tra offerta e domanda. Questo, secondo le due imprese, lo si potrebbe ottenere incoraggiando la domanda e regolando l'offerta conformemente a tale domanda, nonché fornendo finanziamenti ai produttori comunitari in modo da colmare il loro divario concorrenziale e normativo rispetto ad altri paesi produttori.
- (226) Nutreco Aquaculture (la divisione del gruppo Nutreco alla quale appartengono entrambe le aziende Marine Harvest) non riteneva che l'imposizione di misure costituisse la soluzione ottimale per l'industria del salmone nel suo complesso, cioè tanto per i produttori comunitari che per gli esportatori dei paesi terzi verso la Comunità. Ha anche fatto osservare che le misure, tra l'altro, non risolverebbero il problema dell'eccesso di offerta di salmone né servirebbero a promuovere una maggiore efficienza o competitività dei produttori dell'UE.

## 4. INTERESSE DEGLI IMPORTATORI, DEGLI UTILIZZATORI E DEI CONSUMATORI

- (227) I due importatori che hanno collaborato nell'ambito dell'inchiesta relativa al Cile e alle Isole Færøer non hanno espresso pareri circa l'aspetto dell'interesse comunitario, in quanto le vendite di salmone dell'Atlantico d'allevamento rappresentavano una quota trascurabile del loro fatturato complessivo.
- (228) La Commissione ha ricevuto osservazioni anche per conto della SA Direct Ocean. Questa azienda ha dichiarato di utilizzare il salmone congelato importato dal Cile per la produzione di pasti preparati, un prodotto destinato soprattutto a consumatori dal reddito medio-basso. Hanno osservato che questi prodotti non erano in concorrenza con il salmone fresco scozzese, sostenendo inoltre che le misure sulle importazioni dal Cile non andrebbero a vantaggio della Comunità, in quanto gli allevatori scozzesi non potevano rifornire il mercato di salmone congelato. Hanno poi affermato che parecchie migliaia di posti di lavoro nell'industria di trasformazione alimentare sarebbero a rischio in caso di istituzione delle misure sulle importazioni cilene.
- (229) La Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish (AIPCE/CEP) si è opposta a qualunque sistema che abbia un impatto sulla domanda e sull'offerta, qualora ne derivino un aumento dei prezzi e maggiori difficoltà nell'ottenere l'approvvigionamento del prodotto in esame. Ha fatto valere che se il rialzo dei prezzi dovesse superare il livello naturale del mercato, ciò avrebbe conseguenze negative in termini di concorrenza tanto per l'industria dell'UE che per i consumatori. La Federazione ha fornito dati dai quali risulta che i suoi aderenti trasformavano oltre 60 000 tonnellate di salmone l'anno e producevano quasi 50 000 tonnellate di salmone affumicato. Secondo le sue stime, il numero di lavoratori direttamente impiegati nel settore sono oltre 10 000.
- (230) La Danish Association of Fish Processing Industries and Exporters ha espresso la sua netta opposizione a qualsiasi regolamentazione del mercato che perturbasse i prezzi e le normali regole della concorrenza. Ha affermato che le misure in vigore avevano causato distorsioni del mercato del salmone nella Comunità e permesso alla Norvegia di ottenere profitti eccessivi. Tali utili così elevati, si aggiungeva, avevano a loro volta incoraggiato investimenti eccessivi nel settore dell'allevamento del salmone e creato uno squilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale. L'Associazione danese sottolineava l'importanza dell'industria di trasformazione nella Comunità sia in termini di occupazione che di valore aggiunto creato.
- (231) Il Syndicat National de l'Industrie du Saumon Fumé rappresenta quindici società francesi impegnate nella produzione di salmone affumicato. Queste aziende occupano 2 800 persone e trasformavano circa 36 000 tonnellate di salmone fresco durante il PI. L'associazione riteneva che il regolamento antidumping non fosse il meccanismo adeguato per regolamentare il commercio di prodotti agricoli soggetti a significative variazioni di prezzo, e inoltre che il settore dell'allevamento del salmone dovesse gestire la sua crescita a livello globale.
- (232) L'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) ha osservato che il mercato del salmone nella Comunità aveva registrato una crescita assai pronunciata, in larga misura, secondo tale associazione, per via di una maggiore concorrenza da parte dei produttori della Norvegia e, più di recente, del Cile e delle Isole Færøer. Ha sostenuto che tale concorrenza aveva portato a una diminuzione dei prezzi che aveva consentito ai consumatori europei di incrementare il loro consumo di salmone, il che era senz'altro un bene dati gli evidenti vantaggi di questo prodotto dal punto di vista nutrizionale. Nello stesso tempo, ha affermato che gli interessi economici degli importatori, delle industrie di trasformazione e dei dettaglianti di salmone nella Comunità erano di gran lunga preponderanti rispetto agli eventuali benefici a breve termine che le misure apporterebbero a un numero relativamente ridotto di produttori indipendenti rimasti nella Comunità. Di conseguenza, la BEUC ha espresso la sua opposizione all'istituzione di qualsiasi tipo di misure nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento nella Comunità.
- (233) Alla luce delle osservazioni presentate dalle tre associazioni rappresentative summenzionate, si è anche esaminato se l'istituzione delle misure avrebbe potuto indurre alcuni utilizzatori a trasferire i loro impianti di produzione verso paesi terzi. In questo contesto, si osserva che la tariffa doganale convenzionale applicabile alle importazioni nella Comunità di salmone fresco e congelato dell'Atlantico durante il PI e nel 2002 era del 2 %, mentre per le importazioni di salmone affumicato era di

norma del 13 %. I dati di Eurostat per il periodo in esame riportati nella tabella seguente indicano che quasi la metà di tutte le importazioni dichiarate nel PI al codice NC 0305 41 00 (salmone del Pacifico, dell'Atlantico, del Danubio, salmone affumicato compresi i filetti) proveniva dalla Polonia, seguita subito dopo, tra le origini più rappresentate, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer, mentre le importazioni da altre origini non erano significative. Questi dati sembrerebbero a prima vista suggerire che le misure attualmente in vigore sulle importazioni dalla Norvegia non hanno avuto un impatto apprezzabile sui flussi commerciali di salmone affumicato. Si deve tuttavia ricordare che le misure contro la Norvegia sono state istituite nel 1997. Per disporre di un quadro più significativo della situazione, occorre tener conto anche delle importazioni di salmone affumicato effettuate in quell'anno e nel 1996. Da tali cifre si ricava che le importazioni originarie della Polonia avevano registrato un calo notevole: 302 tonnellate registrate nel 1996 e 229 tonnellate nel 1997. I dati relativi alle importazioni dalla Norvegia per gli stessi anni riportano, rispettivamente, 771 e 900 tonnellate, e per quelle dalle Isole Færøer, 566 e 493 tonnellate. Appare quindi evidente che l'istituzione delle misure ha determinato un considerevole aumento del volume delle importazioni di salmone affumicato dalla Polonia, le quali possono aver sostituito certi prodotti originari della Danimarca, dal momento che i volumi di importazioni da quest'ultimo paese verso il resto della Comunità hanno registrato un calo, passando da circa 15 500 tonnellate nel 1997 a 13 500 tonnellate nel 1998.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Polonia (in tonnellate)	1 931	1 664	1 677	1 637
Valore indicizzato	100	86	87	85
Norvegia (in tonnellate)	1 084	975	951	920
Valore indicizzato	100	90	88	85
Isole Faerøer (in tonnellate)	594	370	453	686
Valore indicizzato	100	62	76	116
Totale dei tre paesi (in tonnellate)	3 608	3 009	3 080	3 243
Valore indicizzato	100	83	85	90

- (234) Va inoltre osservato che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno concluso di recente un accordo di libero scambio con la Repubblica del Cile. In base alle disposizioni dell'accordo, dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso il dazio convenzionale del 2 % sulle importazioni del prodotto in esame sarà eliminato. Quanto invece al commercio di prodotti derivati dal salmone, come il salmone affumicato, si osservi che l'accordo prevede la progressiva eliminazione del dazio esistente nel corso di un periodo di 10 anni, accompagnata da un sistema di contingenti aggregati di 40 tonnellate per i prodotti classificati ai codici NC 0305 41 00 (affumicati) e 0305 30 30 (salati o in salamoia). Considerati i quantitativi interessati da questo sistema di contingenti, la futura adesione della Polonia all'Unione europea e la proposta di abrogare le misure nei confronti della Norvegia, non si è ritenuto che l'istituzione delle misure sulle importazioni dal Cile comporterà trasferimenti dell'industria di trasformazione del salmone verso paesi terzi.
- (235) Nel valutare il potenziale impatto delle misure sul consumatore finale, si è tenuto conto delle informazioni presentate dalla Norwegian Seafood Federation in merito ai prezzi al dettaglio applicati in 150 supermercati francesi per i filetti di salmone dell'Atlantico. Da questi dati è emerso che i prezzi medi fluttuavano entro una forbice ristretta, come si ricava dalla tabella seguente. La suddetta associazione ha quindi affermato che il consumatore dell'UE non aveva beneficiato della riduzione dei costi di produzione conseguita dai produttori. L'argomento è stato ripreso dall'European Salmon

Producers' Group, il quale ha anch'esso fatto valere che l'accordo sul salmone e le misure attualmente in vigore non avevano avuto un impatto avvertibile sui prezzi al consumo, e che i principali beneficiari dei prezzi in calo dei produttori sembravano essere invece grossisti e dettaglianti. Da queste osservazioni, sembra di capire che i consumatori di salmone dell'Atlantico d'allevamento sarebbero, in certa misura, al riparo da fenomeni estremi di instabilità dei prezzi sul mercato. Non è quindi chiaro quale sarebbe esattamente l'incidenza sui consumatori di un'istituzione delle misure sulle importazioni dal Cile, giacché un tale impatto dipende in parte dalla politica dei prezzi praticata dai dettaglianti che non hanno collaborato ai procedimenti.

	1998	1999	2000	2001 (PI)
EUR per chilogrammo	11,03	10,81	11,64	11,30
Valore indicizzato	100	98	106	102

- (236) In conclusione, pur riconoscendo l'importanza dell'industria di trasformazione del salmone nella Comunità sia in termini di occupazione che di creazione di valore aggiunto, non si è ritenuto, sulla base degli elementi di prova disponibili, che l'impatto derivante dalle misure sarebbe tale da comportare un trasferimento delle attività di trasformazione in aree al di fuori della Comunità. Nondimeno, si è ritenuto che gli importatori/utilizzatori saranno svantaggiati dalle misure, in quanto dovranno pagare ulteriori dazi sulle loro importazioni di salmone dal Cile.

#### 5. INTERESSE DEI FORNITORI

- (237) I cinque fornitori che hanno collaborato si sono manifestati nel corso dell'inchiesta di riesame relativa alla Norvegia e pertanto non hanno presentato osservazioni particolareggiate sull'impatto che le eventuali misure imposte sulle importazioni dal Cile avrebbero sulle loro attività. Tuttavia, due di questi fornitori hanno espresso il parere che tali misure non costituiscono lo strumento più appropriato per rimediare alla situazione dei produttori comunitari di salmone.

#### 6. CONCLUSIONI IN MERITO ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (238) Va riconosciuto che le misure attualmente in vigore sulle importazioni dalla Norvegia hanno consentito in un primo tempo all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione economica relativamente al livello di produzione, alle vendite, alla redditività e alla quota di mercato. Tuttavia, in assenza del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e delle sovvenzioni per le importazioni da questo paese, le misure sulle importazioni dalla Norvegia non possono essere mantenute. Eventuali misure limitate alle esportazioni dal Cile, anche nell'ipotesi che si ritenga che tali esportazioni siano causa del pregiudizio, sarebbero con ogni probabilità inefficaci per via della scarsa concorrenza sui prezzi tra salmone fresco e quello congelato e tenuto conto (cfr. il considerando 212) delle probabili difficoltà che incontrerebbe l'industria comunitaria nel trarre un effettivo vantaggio da un eventuale aumento dei prezzi. Anche qualora le misure sulle esportazioni cilene dovessero, da sole, determinare un aumento del prezzo del salmone fresco sul mercato comunitario, aumento che andrebbe a presunto beneficio dell'industria comunitaria, il trasferimento di ricchezza che ne deriverebbe verso i produttori esportatori dei paesi non soggetti alle misure sarebbe assai superiore rispetto al vantaggio ottenuto dall'industria comunitaria e da talune altre parti interessate. Nel contempo, si deve poi ricordare che un eventuale rialzo dei prezzi andrebbe invece a detrimento degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori. Di conseguenza, sulla scorta di tutte le informazioni presentate, si è concluso che l'applicazione delle misure in questione non è nell'interesse della Comunità.
- (239) Dopo che le informazioni sono state rese note, una parte interessata ha criticato il metodo con cui la Commissione aveva valutato l'interesse della Comunità. Secondo questa parte, gli interessi dell'industria comunitaria non erano stati tenuti in debito conto. Sosteneva infatti che, sebbene l'industria comunitaria sia di dimensioni ridotte, questo non dovrebbe essere usato come argomento per rifiutare l'esigenza di misure di difesa nei suoi confronti, e ha inoltre affermato che una tale impostazione contraddiceva la posizione adottata in passato dalla Commissione in situazioni analoghe, in particolare allorché le misure erano state inizialmente istituite sulle importazioni dalla Norvegia.



- (240) La medesima parte ha affermato che la valutazione fatta dalla Commissione delle opinioni espresse dalle altre parti interessate alle inchieste era errata. In particolare, suggeriva che le opinioni espresse da quei produttori della Comunità che avevano collaborato alle inchieste ma che non facevano parte del gruppo del denunziante non potevano essere considerate rappresentative delle opinioni di tutti gli altri produttori nella Comunità, molti dei quali non si erano manifestati. Sosteneva che le società di produzione di salmone di proprietà norvegese aventi sede nella Comunità avevano avuto istruzioni di non collaborare con la Commissione. Secondo tale parte, 8 000 posti di lavoro correvano il rischio di essere soppressi a breve se le misure in questione non fossero state imposte con la massima urgenza. Ha poi espresso il parere che la situazione sul mercato comunitario avrebbe potuto ulteriormente peggiorare in quanto le misure di difesa commerciale messe in atto dagli USA avrebbero presumibilmente fatto sì che le esportazioni dal Cile venissero dirottate in maggiori quantitativi dal mercato statunitense verso il mercato comunitario.
- (241) Si deve notare che la valutazione dell'interesse della Comunità è stata effettuata sulla base di tutte le informazioni presentate. Si è tenuto conto delle opinioni di tutte le parti interessate incluse quelle basate sull'esperienza maturata con le misure in vigore applicabili alle importazioni dalla Norvegia. Non è accettabile l'affermazione secondo cui la situazione nel caso presente è simile a quella prevalente all'epoca della precedente inchiesta sulla Norvegia. Allora si era stabilito che la quota di mercato dell'industria comunitaria era superiore al 25 % e quella delle importazioni norvegesi superiore al 65 %. Di conseguenza, all'epoca l'istituzione delle misure riguardava la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità e garantiva la difesa di un'industria comunitaria che deteneva una quota significativa del mercato. Nel caso presente, la valutazione dell'interesse comunitario si limitava all'esame di misure soltanto nei confronti delle importazioni in dumping dal Cile. Queste importazioni rappresentavano una quota di mercato di circa il 5 % nel PI nonché meno del 7 % delle importazioni totali. Inoltre, man mano che il processo di ristrutturazione e di unione tra imprese sul mercato è andato proseguendo, la quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta considerevolmente fino a scendere a meno del 5 %.
- (242) Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dalla parte interessata in merito all'interesse della Comunità, si è riconosciuto senza alcun dubbio che le società del gruppo Nutreco sono stati gli unici produttori, oltre a quelli inclusi nella definizione dell'industria comunitaria, ad aver collaborato alle inchieste. Benché non si intendessero presentare le opinioni espresse dalla Nutreco come rappresentative di tutti gli altri produttori di salmone nella Comunità, si deve sottolineare che il gruppo è uno dei maggiori produttori di salmone nella Comunità. Poiché nella valutazione dell'interesse della Comunità occorre tener presente l'insieme dei diversi interessi in gioco presi nel loro complesso, non sarebbe stato opportuno non tenere in debito conto le opinioni espresse dal gruppo Nutreco.
- (243) La Commissione riconosce inoltre che l'industria dell'allevamento del salmone fornisce occupazione in aree remote della Comunità dove spesso scarseggiano altre opportunità di lavoro. Tuttavia, a quanto sembra la cifra di 8 000 posti di lavoro fornita dalla parte interessata, senza peraltro presentare alcuna prova a sostegno, potrebbe essere esagerata. Secondo le cifre pubblicate dallo Scottish Executive, 1 257 persone risultavano direttamente impiegate (a tempo pieno o parziale) nella produzione di salmone in Scozia nel 2001. Considerato il volume di produzione notevolmente più basso di salmone dell'Atlantico d'allevamento in Irlanda, le cifre relative all'occupazione diretta nel settore di quel paese sono presumibilmente assai inferiori a quelle della Scozia. Si deve sottolineare che l'obiettivo fondamentale dello strumento antidumping consiste nel contrastare le pratiche commerciali sleali. Più in particolare, l'obiettivo dell'analisi dell'interesse della Comunità è determinare se, malgrado l'esistenza del dumping causa del pregiudizio, vi siano interessi prevalenti contrari all'istituzione delle misure. Detta analisi richiede una valutazione di tutti gli interessi economici in gioco nella Comunità.
- (244) Quanto all'ultima questione sollevata dalla parte interessata in merito alle misure di difesa commerciale messe in atto dagli USA e alle loro potenziali ripercussioni sul mercato comunitario del salmone, si deve osservare che tali misure sono state introdotte dalle autorità USA nel 1998 e non nel 2001 come suggerito dalla medesima parte interessata. Le misure sono state imposte soltanto sulle importazioni di salmone fresco negli USA, il che significa che non riguardavano le importazioni di salmone congelato, che rappresentano la quasi totalità delle esportazioni provenienti dal Cile nella Comunità. Inoltre, la procedura di riesame amministrativo avviata dalle autorità USA dopo l'istituzione delle misure iniziali si è conclusa con una riduzione del livello dei dazi per la maggior parte degli esportatori cileni. Pertanto, la Commissione non ritiene che le misure di difesa commerciale messe in atto dagli USA bastino a giustificare l'imposizione di misure nella Comunità nei confronti delle importazioni dal Cile. Sulla scorta di quanto precede, questa argomentazione e le altre avanzate dalla parte interessata, di cui ai considerando 239 e 240, sono state quindi respinte.

- (245) Di conseguenza, sulla base di tutte le informazioni presentate, si è concluso che l'applicazione delle misure in questione non è nell'interesse della Comunità.

#### J. CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI

- (246) In considerazione delle risultanze di cui sopra si è pertanto concluso che i procedimenti relativi alle importazioni originarie della Norvegia devono essere chiusi e che le misure antidumping e compensative adottate in un primo tempo con i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 devono essere lasciate scadere.
- (247) Si è anche concluso, sulla base delle risultanze di cui sopra, che il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie del Cile e delle Isole Færøer deve essere chiuso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Sono chiusi i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13, originario della Norvegia.

#### *Articolo 2*

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13, originario del Cile e delle Isole Færøer.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DRYS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 931/2003 DEL CONSIGLIO  
del 26 maggio 2003**

**che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1011/2002 sulle importazioni  
di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

**1. Misure in vigore**

(1) Nel giugno 2002, con regolamento (CE) n. 1011/2002 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese. Tali misure sono dazi specifici.

**2. Apertura**

(2) Il 29 ottobre 2002, con un avviso («Avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese.

(3) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore. Le attuali misure, che consistono in un dazio antidumping specifico, non contemplano i casi di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica.

**3. Inchiesta**

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto

la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato, nonché di produttori e di importatori/operatori commerciali comunitari ha comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore.

**B. RISULTATI DELL'INCHIESTA**

(7) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(4)</sup> prevede, per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica. In situazioni del genere, il valore in dogana è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

(8) Per evitare il pagamento di un dazio antidumping eccessivo, il dazio specifico dovrebbe, nei casi di deterioramento delle merci, essere ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

(9) Nessuna parte interessata ha presentato commenti o argomentazioni contro tale proposta.

(10) Si conclude pertanto che, in assenza di argomentazioni e dati documentati forniti dalle parti interessate, in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica e qualora il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia, ai fini della determinazione del valore in dogana, proporzionalmente ridotto, il dazio specifico venga ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 14.6.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 262 del 29.10.2002, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1011/2002 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che isti-

tuisce un codice doganale comunitario (\*), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

(\*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DRYS

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 932/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 maggio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,9
	096	61,2
	999	73,6
0707 00 05	052	93,2
	999	93,2
0709 90 70	052	85,7
	999	85,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	41,8
	220	39,8
	388	66,7
	524	65,6
	600	53,9
	624	81,7
	999	58,3
0805 50 10	382	63,8
	388	75,5
	512	66,9
	528	61,1
	999	66,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,1
	400	118,0
	508	85,1
	512	73,8
	524	59,9
	528	64,4
	720	113,0
	804	117,6
	999	89,4
0809 20 95	400	272,5
	999	272,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 933/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche e pesche noci, le pere e le uve da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 741/2003 <sup>(4)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(6)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(7)</sup> concluso nel quadro dei

negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche e pesche noci, le pere e le uve da tavola.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 106 del 29.4.2003, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	190 815 17 676
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	7 037 4 555
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	1 109
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	50 201
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	331 166
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	81 509
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	85 422
78.0155 78.0160	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	183 211 63 096
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	62 108
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	654 806 39 852
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	212 016 84 984
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	24 312
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	62 483
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	113 101
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	18 236»

**REGOLAMENTO (CE) N. 934/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

considerando quanto segue:

2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso tutti i paesi terzi, esclusi Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia.

(1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cereali-  
coli, è opportuno indire per il frumento tenero una gara  
avente ad oggetto la restituzione all'esportazione ai sensi  
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della  
Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce moda-  
lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92  
del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni  
all'esportazione e alle misure da adottare in caso di  
turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo  
dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>.

3. La gara rimane aperta fino al 27 maggio 2004. Durante  
tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quan-  
tità e le date di presentazione delle offerte sono determinate nel  
bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.  
1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la  
prima gara parziale scade il 5 giugno 2003.

*Articolo 2*

(2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara per la  
fissazione della restituzione all'esportazione sono state  
stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli  
impegni legati all'aggiudicazione vi è l'obbligo di presen-  
tare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire  
una cauzione. Occorre pertanto determinare l'importo di  
tale cauzione.

Un'offerta è valida soltanto se verte almeno su una quantità di  
1 000 tonnellate.

*Articolo 3*

(3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica  
per i titoli rilasciati nel quadro di questa gara. Tale vali-  
dità deve corrispondere al fabbisogno del mercato  
mondiale per la campagna 2003/2004.

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del  
regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

*Articolo 4*

(4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati,  
è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli  
rilasciati sia identico.

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento  
(CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, per determinare il  
periodo di validità dei titoli d'esportazione rilasciati ai sensi  
dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si  
considera che essi siano stati rilasciati il giorno della presenta-  
zione dell'offerta.

(5) Il corretto svolgimento di una procedura di gara per  
l'esportazione esige di prevedere una quantità minima,  
come pure il termine e la forma della trasmissione delle  
offerte presentate presso i servizi competenti.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara  
prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla  
data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del  
quarto mese successivo.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono  
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Tuttavia, i titoli rilasciati prima del 1° luglio 2003 possono  
essere utilizzati soltanto a partire da tale data.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.



*Articolo 5*

Le offerte presentate devono giungere alla Commissione tramite gli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte, come previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente al modello che figura nell'allegato.

In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Articolo 6*

1. In base alle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Quando viene fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta si situa ad un livello pari o inferiore alla restituzione massima.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi****[Regolamento (CE) n. 934/2003]**

[Termine ultimo per la presentazione delle offerte]

1	2	3
Numerazione degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in euro/t
1		
2		
3		
ecc.		

Per comunicare con Bruxelles (DG AGRIC/1) si devono utilizzare soltanto i seguenti numeri:

— Fax: (32-2) 296 49 56

(32-2) 295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 935/2003 DELLA COMMISSIONE****del 28 maggio 2003****relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cereali-coli, è opportuno indire per la segala una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all'esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all'aggiudicazione vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l'importo di tale cauzione.
- (3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di questa gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2003/2004.
- (4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.
- (5) Per evitare reimportazioni è necessario che le esportazioni nel quadro di questa gara siano limitate a paesi terzi fuori del continente europeo.
- (6) Il corretto svolgimento di una procedura di gara per l'esportazione esige di prevedere una quantità minima, come pure il termine e la forma della trasmissione delle offerte presentate presso i servizi competenti.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. La gara riguarda la segala da esportare verso tutti i paesi terzi, esclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Georgia, Ungheria, isole Faerøer, Malta, Islanda, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Norvegia, Uzbekistan, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan e Ucraina.
3. La gara rimane aperta fino al 27 maggio 2004. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 giugno 2003.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida soltanto se verte almeno su una quantità di 1 000 tonnellate.

*Articolo 3*

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, per determinare il periodo di validità dei titoli d'esportazione rilasciati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considera che essi siano stati rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Tuttavia, i titoli rilasciati prima del 1° luglio 2003 possono essere utilizzati soltanto a partire da tale data.

#### Articolo 5

Le offerte presentate devono giungere alla Commissione tramite gli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte, come previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente al modello che figura nell'allegato.

In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

#### Articolo 6

1. In base alle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Quando viene fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta si situa ad un livello pari o inferiore alla restituzione massima.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di segala verso alcuni paesi terzi****[Regolamento (CE) n. 935/2003]**

[Termine ultimo per la presentazione delle offerte]

1	2	3
Numerazione degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in euro/t
1		
2		
3		
ecc.		

Per comunicare con Bruxelles (DG AGRIC/1) si devono utilizzare soltanto i seguenti numeri:

— Fax: (32-2) 296 49 56

(32-2) 295 25 15.



**REGOLAMENTO (CE) N. 936/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 maggio 2003**

**relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cereali-coli, è opportuno indire per l'orzo una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all'esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all'aggiudicazione vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l'importo di tale cauzione.
- (3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di questa gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2003/2004.
- (4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.
- (5) Il corretto svolgimento di una procedura di gara per l'esportazione esige di prevedere una quantità minima, come pure il termine e la forma della trasmissione delle offerte presentate presso i servizi competenti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

2. La gara riguarda l'orzo da esportare verso l'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

3. La gara rimane aperta fino al 27 maggio 2004. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 giugno 2003.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida soltanto se verte almeno su una quantità di 1 000 tonnellate.

*Articolo 3*

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, per determinare il periodo di validità dei titoli d'esportazione rilasciati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considera che essi siano stati rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Tuttavia, i titoli rilasciati prima del 1° luglio 2003 possono essere utilizzati soltanto a partire da tale data.

*Articolo 5*

Le offerte presentate devono giungere alla Commissione tramite gli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte, come previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente al modello che figura nell'allegato.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

#### *Articolo 6*

1. In base alle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Quando viene fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta si situa ad un livello pari o inferiore alla restituzione massima.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi****[Regolamento (CE) n. 936/2003]**

[Termine ultimo per la presentazione delle offerte]

1	2	3
Numerazione degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in euro/t
1		
2		
3		
ecc.		

Per comunicare con Bruxelles (DG AGRIC/1) si devono utilizzare soltanto i seguenti numeri:

— Fax: (32-2) 296 49 56

(32-2) 295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 937/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**recante modifica dei regolamenti (CE) n. 668/2001, (CE) n. 1500/2001, (CE) n. 953/2002, (CE) n. 968/2002, (CE) n. 1081/2002 e (CE) n. 2177/2002 relativi all'apertura di gare permanenti nel settore dei cereali detenuti da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione del mercato, è necessario proseguire le gare previste dai regolamenti (CE) n. 668/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 103/2003 <sup>(6)</sup>, (CE) n. 1500/2001 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/2002 <sup>(8)</sup>, (CE) n. 953/2002 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 410/2003 <sup>(10)</sup>, (CE) n. 968/2002 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 106/2003 <sup>(12)</sup>, (CE) n. 1081/2002 della Commissione <sup>(13)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2003 <sup>(14)</sup> e (CE) n. 2177/2002 della Commissione <sup>(15)</sup>, e fissare pertanto ad una data successiva l'ultima gara parziale prevista dai suddetti regolamenti.
- (3) Occorre inoltre limitare le esportazioni verso taluni paesi terzi e in particolare escludere i paesi che sono in procinto di aderire all'Unione europea.
- (4) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 668/2001, (CE) n. 1500/2001, (CE) n. 953/2002, (CE) n. 968/2002, (CE) n. 1081/2002 e (CE) n. 2177/2002.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

a) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 800 088 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati la Bulgaria, il Canada, Cipro, gli Stati Uniti d'America, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, il Messico, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Repubblica slovacca e la Slovenia.»

b) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ultima gara parziale scade il 13 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1500/2001 è modificato come segue:

a) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 171 590 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati la Bulgaria, il Canada, Cipro, gli Stati Uniti d'America, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, il Messico, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Repubblica slovacca e la Slovenia.»

b) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 953/2002 è modificato come segue:

a) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 58 081 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati la Bulgaria, il Canada, Cipro, gli Stati Uniti d'America, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, il Messico, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Repubblica slovacca e la Slovenia.»

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 16 del 22.1.2003, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU L 199 del 24.7.2001, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU L 260 del 28.9.2002, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU L 147 del 5.6.2002, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU L 62 del 6.3.2003, pag. 16.

<sup>(11)</sup> GU L 149 del 7.6.2002, pag. 15.

<sup>(12)</sup> GU L 16 del 22.1.2003, pag. 12.

<sup>(13)</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 16.

<sup>(14)</sup> GU L 16 del 22.1.2003, pag. 10.

<sup>(15)</sup> GU L 331 del 7.12.2002, pag. 5.

- b) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
«3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 968/2002 è modificato come segue:

- a) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 88 011 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati la Bulgaria, il Canada, Cipro, gli Stati Uniti d'America, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, il Messico, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Repubblica slovacca e la Slovenia.»
- b) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
«3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 5*

Il regolamento (CE) n. 1081/2002 è modificato come segue:

- a) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 578 820 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati la Bulgaria, il Canada,

Cipro, gli Stati Uniti d'America, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, il Messico, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Repubblica slovacca e la Slovenia.»

- b) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
«3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 6*

Il regolamento (CE) n. 2177/2002 è modificato come segue:

- a) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
«1. La gara riguarda un quantitativo massimo di 36 093 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati la Bulgaria, il Canada, Cipro, gli Stati Uniti d'America, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, il Messico, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Repubblica slovacca e la Slovenia.»
- b) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
«3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*



## REGOLAMENTO (CE) N. 938/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

## che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/2003 <sup>(4)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 120 del 15.5.2003, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) A seguito dei negoziati conclusi con la Croazia, è opportuno sopprimere la restituzione per il formaggio Gouda a destinazione di tale paese.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,991	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,991	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	39,54
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,076	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,076	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2366
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,893	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,983	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	59,16
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	13,49	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	59,16
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	91,25
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	32,77	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	95,23
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	51,19	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	101,49
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	56,46	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	102,11
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	32,77	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,9125
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	51,19	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	1,0149
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	56,46	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,991
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	64,34	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	13,49
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	32,77
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	64,34	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	47,95
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	94,56	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	47,95
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	60,00	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	47,95
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	60,00	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	51,18
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,6000	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	60,00
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,6000	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	60,00
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	60,00	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	92,07
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	92,07	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	96,09
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	96,09	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	102,40
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	102,40	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	103,04
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	60,00	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	103,64
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	92,07	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	104,71
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	96,09	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	112,54
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	102,40	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,6000
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	103,04	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,6000
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	103,64	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,9207
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	104,71	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9609
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	112,54	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	1,0240
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	103,04	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	103,64	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	104,71	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	110,51	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	112,54	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	120,47	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	124,96	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	130,16	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,6000	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,9207	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9609	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	1,0240	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,9207	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9609	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	1,0240	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	235,07
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	1,0304	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	1,0304	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,1051	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	31,53
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	29,33		L04	EUR/100 kg	6,48
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9300	A01	EUR/100 kg	36,66	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	15,17
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	12,87		L04	EUR/100 kg	9,50
0406 10 20 9610	400	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9620	L04	EUR/100 kg	42,77	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	13,81
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	48,42		L04	EUR/100 kg	13,81
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	A01	EUR/100 kg	60,52	0406 30 39 9930	A01	EUR/100 kg	32,38
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,15		L04	EUR/100 kg	13,81
0406 10 20 9650	400	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	L04	EUR/100 kg	59,29	0406 30 90 9000	L04	EUR/100 kg	15,62
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60
0406 10 20 9830	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	16,38
	L04	EUR/100 kg	21,99		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9850	400	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	A01	EUR/100 kg	38,40
	A01	EUR/100 kg	27,49		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	75,31
0406 10 20 9870	L04	EUR/100 kg	26,66	0406 90 13 9000	400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14
	A01	EUR/100 kg	33,33		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	77,33
	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,66
0406 20 90 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	49,17		L04	EUR/100 kg	85,03
	400	EUR/100 kg	17,96		400	EUR/100 kg	34,20
0406 20 90 9913	A01	EUR/100 kg	61,46	0406 90 21 9900	A01	EUR/100 kg	121,71
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	64,90		L04	EUR/100 kg	87,87
0406 20 90 9915	400	EUR/100 kg	23,93	0406 90 23 9900	400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	81,13		A01	EUR/100 kg	125,77
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	68,96	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	87,87
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	86,20		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 29 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,06		L04	EUR/100 kg	86,10
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29
0406 20 90 9990	A01	EUR/100 kg	96,33	0406 90 31 9900	A01	EUR/100 kg	122,94
	A00	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	75,61
0406 30 31 9710	L04	EUR/100 kg	6,48	0406 90 39 9900	400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,69
	A01	EUR/100 kg	15,17		L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 43 9900	L04	EUR/100 kg	75,11
	L04	EUR/100 kg	9,50		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52
	A01	EUR/100 kg	22,26				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	68,03		L04	EUR/100 kg	75,50
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	13,13
0406 90 31 9119	A01	EUR/100 kg	97,38	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	107,15
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	62,52		L08	EUR/100 kg	73,22
0406 90 33 9119	400	EUR/100 kg	14,50	0406 90 78 9300	092	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	89,64		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	106,96
0406 90 33 9919	L04	EUR/100 kg	62,52	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	14,50		L08	EUR/100 kg	77,63
	A01	EUR/100 kg	89,64		092	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	57,14		A01	EUR/100 kg	110,84
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9190	A01	EUR/100 kg	82,21	0406 90 81 9900	L08	EUR/100 kg	76,90
	L03	EUR/100 kg	—		092	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	57,71		400	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9990	400	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	A01	EUR/100 kg	109,15
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	82,27		L04	EUR/100 kg	62,78
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	88,45		A01	EUR/100 kg	90,23
	400	EUR/100 kg	34,88		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 61 9000	A01	EUR/100 kg	127,15	0406 90 86 9100	L04	EUR/100 kg	79,36
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	27,02
	L04	EUR/100 kg	88,45		A01	EUR/100 kg	113,61
0406 90 61 9000	400	EUR/100 kg	22,80	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	127,15		L04	EUR/100 kg	72,10
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	17,68
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	85,03	0406 90 86 9300	A01	EUR/100 kg	106,94
	400	EUR/100 kg	34,20		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	121,71		L04	EUR/100 kg	73,14
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	400	EUR/100 kg	19,38
	L04	EUR/100 kg	93,71		A01	EUR/100 kg	108,06
	400	EUR/100 kg	32,46		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9900	A01	EUR/100 kg	135,59	0406 90 87 9100	L04	EUR/100 kg	77,70
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	21,93
	L04	EUR/100 kg	93,22		A01	EUR/100 kg	113,61
0406 90 63 9900	400	EUR/100 kg	36,31	0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	134,46		L04	EUR/100 kg	85,71
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,67
0406 90 69 9100	L04	EUR/100 kg	89,62	0406 90 87 9300	A01	EUR/100 kg	123,32
	400	EUR/100 kg	27,77		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	129,88		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	60,09
	L04	EUR/100 kg	89,62		400	EUR/100 kg	15,81
	400	EUR/100 kg	27,77		A01	EUR/100 kg	89,10
0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	129,88	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	67,16
	L04	EUR/100 kg	78,05		400	EUR/100 kg	17,85
0406 90 75 9900	400	EUR/100 kg	29,89	0406 90 87 9400	A01	EUR/100 kg	99,25
	A01	EUR/100 kg	111,82		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,92
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	78,58	0406 90 87 9400	400	EUR/100 kg	19,55
	400	EUR/100 kg	12,61		A01	EUR/100 kg	100,75
	A01	EUR/100 kg	113,03				
0406 90 76 9300	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	70,86				
	400	EUR/100 kg	—				
0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	101,43				
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	79,36				
0406 90 76 9400	400	EUR/100 kg	13,13				
	A01	EUR/100 kg	113,61				



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,94		L04	EUR/100 kg	83,06
	400	EUR/100 kg	27,03		400	EUR/100 kg	15,39
	A01	EUR/100 kg	111,58		A01	EUR/100 kg	118,38
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,94		L04	EUR/100 kg	84,72
	400	EUR/100 kg	21,93		400	EUR/100 kg	20,40
	A01	EUR/100 kg	111,58		A01	EUR/100 kg	119,70
0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	33,21		L04	EUR/100 kg	75,61
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39
	A01	EUR/100 kg	47,73		A01	EUR/100 kg	108,69
0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	76,53	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	15,39	L04	EUR/100 kg	59,33	
	A01	EUR/100 kg	109,55	400	EUR/100 kg	19,38	
				A01	EUR/100 kg	87,34	

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L08 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 939/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 maggio 2003**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 794/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 115 del 9.5.2003, pag. 37.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	-0,93	-10,00	-10,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	-38,25	-38,25	-38,25	-38,25	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	-30,25	-30,25	-30,25	-30,25	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 940/2003 DELLA COMMISSIONE****del 28 maggio 2003****relativo alle domande di titoli d'importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell'ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana <sup>(3)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, quest'ultima fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti qualora le domande di titoli d'importazione superino i quantitativi che possono essere impegnati. Lo stesso articolo dispone inoltre che la Commissione comunichi tale decisione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titoli.
- (2) Le domande di titoli d'importazione di riso del codice NC 10 06 presentate dal 1° settembre 2001 al 19 maggio 2003 vertono su un quantitativo di 32 065 tonnellate, mentre la quantità massima da impegnare è pari a 32 000 tonnellate di riso del codice NC 10 06.

- (3) Occorre pertanto fissare la percentuale di riduzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, per le domande di titoli d'importazione presentate il 19 maggio 2003 e che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96.

- (4) È inoltre necessario che non siano più rilasciati titoli d'importazione che consentano di ottenere una riduzione del dazio doganale per l'attuale campagna di commercializzazione.

- (5) Tenuto conto del loro oggetto, le disposizioni del presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione di riso del codice NC 10 06 che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96, presentate il 19 maggio 2003 e comunicate alla Commissione, danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione della percentuale di riduzione del 24,475.

*Articolo 2*

Le domande di titoli d'importazione di riso del codice NC 10 06 presentate a decorrere dal 20 maggio 2003 non danno più luogo al rilascio di titoli d'importazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 2184/96.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53.

**REGOLAMENTO (CE) N. 941/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 120ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 120ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 120ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 942/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 73ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 73ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 27 maggio 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 943/2003 DELLA COMMISSIONE****del 28 maggio 2003****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 292ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 292ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 105 EUR/100 kg,  
— cauzione della destinazione: 116 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 944/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(6)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

Per la Commissione  
Erkki LIIKANEN  
Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	76,11
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,40
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	100,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	192,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	185,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 945/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati  
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	47,45	47,45

**REGOLAMENTO (CE) N. 946/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 maggio 2003**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto  
forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 2003, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 759/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2003 <sup>(4)</sup>.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 759/2003 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 759/2003 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 121 del 16.5.2003, pag. 5.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	76,11
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,40
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	100,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	192,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	185,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 947/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 maggio 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (²)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) (³)	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	240,72	79,91	116,02		180,54
1006 20 13	240,72	79,91	116,02		180,54
1006 20 15	240,72	79,91	116,02		180,54
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	240,72	79,91	116,02		180,54
1006 20 94	240,72	79,91	116,02		180,54
1006 20 96	240,72	79,91	116,02		180,54
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(⁷)	41,18	(⁷)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	240,72	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	219,20	200,21	327,70	352,91	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	302,49	327,70	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,21	25,21	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.



**REGOLAMENTO (CE) N. 948/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 maggio 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	5,46
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	5,20
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup>	5,20
1002 00 00	Segala	39,57
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	55,80
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	55,80
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	39,57

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo del 15.5.2003 al 27.5.2003)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	115,08	83,48	164,92 (***)	154,92 (***)	134,92 (***)	100,82 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,06	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,10	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(\*\*\*) Fob Gulf.

## 2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,79 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,73 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 949/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 maggio 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (²)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) (³)	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	244,48	81,23	117,90		183,36
1006 20 13	244,48	81,23	117,90		183,36
1006 20 15	244,48	81,23	117,90		183,36
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	244,48	81,23	117,90		183,36
1006 20 94	244,48	81,23	117,90		183,36
1006 20 96	244,48	81,23	117,90		183,36
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(⁷)	41,18	(⁷)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	244,48	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	219,20	200,21	327,70	352,91	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	302,49	327,70	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,21	25,21	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.



**REGOLAMENTO (CE) N. 950/2003 DELLA COMMISSIONE****del 28 maggio 2003****che fissa, per la campagna 2003/2004, l'aiuto per le pesche e le pere destinate alla trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il sistema di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002<sup>(4)</sup>, prevede la pubblicazione, da parte della Commissione, dell'importo degli aiuti da applicare, in particolare per le pesche e le pere, previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti inferiore al limite comunitario. In ciascuno degli Stati membri interessati, l'importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2003/2004 è quindi quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (3) La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti superiore al limite comunitario. L'importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2003/2004 è quindi quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 negli Stati membri che

non hanno superato il rispettivo limite. In ciascuno degli altri Stati membri interessati, a tale importo deve essere detratto l'importo che corrisponde al superamento del limite, previa ripartizione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, dei quantitativi non trasformati.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2003/2004, l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

- a) per le pesche, 47,70 EUR/t;
- b) per le pere:
- 79,07 EUR/t in Grecia,
  - 161,70 EUR/t in Spagna,
  - 156,15 EUR/t in Francia,
  - 122,28 EUR/t in Italia,
  - 161,70 EUR/t nei Paesi Bassi,
  - 161,70 EUR/t in Austria,
  - 161,70 EUR/t in Portogallo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile per la campagna 2003/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 951/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 maggio 2003**

**recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) La costante crescita delle esportazioni di formaggi verso la Croazia rischia di destabilizzare il mercato di questo paese. È pertanto opportuno adottare misure commerciali atte a ripristinare flussi di scambio normali.
- (2) Al fine di limitare le domande di titoli di esportazione, occorre abbreviare la durata di validità dei titoli stessi per le esportazioni verso la Croazia dal 1° giugno 2003, in deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/2003 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per evitare deviazioni di traffico, occorre estendere detta misura agli altri paesi appartenenti alla stessa zona di destinazione. Occorre altresì prendere i provvedimenti necessari per evitare che dei titoli emessi per altri paesi appartenenti alla zona di destinazione in questione siano utilizzati per le esportazioni verso la Croazia dopo il 1° giugno 2003, in deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 <sup>(6)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999, la durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti a decorrere dal 1° giugno 2003, per i prodotti di cui al codice NC 0406, aventi come destinazione la zona I definita all'articolo 15, paragrafo 3, primo trattino, del suddetto regolamento, scade alla fine del mese successivo al mese in cui sono stati rilasciati.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, non è versata alcuna restituzione per i titoli utilizzati a decorrere dal 1° giugno 2003 per esportazioni verso la Croazia e recanti nella casella 7 una destinazione diversa da questo paese.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 120 del 15.5.2003, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2003

**concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003**

(2003/384/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea <sup>(1)</sup> al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per la seconda volta, per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, il protocollo attuale <sup>(2)</sup>, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

(3) In virtù del presente scambio di lettere, i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

(4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. Occorre pertanto sottoscrivere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato, e applicarlo in via provvisoria.

(5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvata, a nome della Comunità europea, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio per la Comunità a decorrere dal 1° gennaio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Il protocollo attuale è stato approvato con il regolamento (CE) n. 445/2001 (GU L 64 del 6.3.2001) e prorogato di un anno con il regolamento (CE) n. 924/2002 (GU L 144 dell'1.6.2002).

*Articolo 3*

Le possibilità di pesca da traino e di pesca del tonno fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) pesca di pesci/cefalopodi               |           |
| Spagna                                     | 844 TSL   |
| Italia                                     | 750 TSL   |
| Grecia                                     | 906 TSL   |
| b) pesca di gamberetti                     |           |
| Spagna                                     | 1 050 TSL |
| Portogallo                                 | 300 TSL   |
| Grecia                                     | 150 TSL   |
| c) navi tonniere con reti da circuizione   |           |
| Francia                                    | 19 unità  |
| Spagna                                     | 19 unità  |
| d) tonniere con lenze e canne              |           |
| Francia                                    | 7 unità   |
| Spagna                                     | 7 unità   |
| e) pescherecci con palangari di superficie |           |
| Spagna                                     | 14 unità  |
| Portogallo                                 | 2 unità   |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

*Articolo 4*

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Repubblica di Guinea secondo le modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 5*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità, con riserva di conclusione dell'accordo stesso.

*Articolo 6*

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A.-A. TSOCHATZOPOULOS

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003**

*A. Lettera della Comunità europea*

Signor...

Mi prego confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° gennaio 2000 — 31 dicembre 2001, prorogato dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, allegato all'accordo di pesca:

- 1) A partire dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di un anno fino al 31 dicembre 2003, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 30 giugno 2003. Saranno pure d'applicazione il pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 6 e le condizioni attinenti.
- 2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. Per la pesca al traino si applicano i canoni stabiliti per il secondo anno.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

*B. Lettera del governo della Repubblica di Guinea*

Signor...

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

«Mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° gennaio 2000 — 31 dicembre 2001, prorogato dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, allegato all'accordo di pesca:

- 1) A partire dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di un anno fino al 31 dicembre 2003, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 30 giugno 2003. Saranno pure d'applicazione il pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 6 e le condizioni attinenti.
- 2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. Per la pesca al traino si applicano i canoni stabiliti per il secondo anno.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.»

Mi pregio confermarLe che il governo della Repubblica di Guinea accetta il contenuto della Sua lettera e che quest'ultima e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica di Guinea*

---



# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

**che modifica per la seconda volta la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda**

[notificata con il numero C(2003) 1788]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni delle altre direttive che istituiscono norme sanitarie e modelli di certificati per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2003/331/CE <sup>(6)</sup>, stabilisce i requisiti di certificazione e i modelli dei certificati sanitari ufficiali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.
- (2) Per agevolare il passaggio ai nuovi certificati sanitari ufficiali, la decisione 2003/56/CE prevede un periodo transitorio non superiore a 90 giorni. Tale periodo è stato prorogato di 30 giorni per attuare le raccomandazioni

formulate dal comitato di gestione misto dell'accordo nella riunione del 27 e 28 febbraio 2003 riguardanti alcune modifiche agli allegati dell'accordo.

- (3) Sono in corso trattative tra le parti dell'accordo in merito al campo di applicazione delle raccomandazioni del suddetto comitato. Occorre altresì chiarire la procedura per modificare gli allegati dell'accordo.
- (4) È quindi opportuno prorogare al 30 settembre 2003 il periodo transitorio previsto dalla decisione 2003/56/CE.
- (5) È pertanto necessario modificare la decisione 2003/56/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2003/56/CE è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 4

Per un periodo transitorio fino al 30 settembre 2003, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I utilizzando i modelli dei certificati precedentemente in vigore.»

### Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

<sup>(6)</sup> GU L 116 del 13.5.2003, pag. 24.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/358/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania

[notificata con il numero C(2003) 1785]

(Il testo in lingua tedesca e il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza di influenza aviaria altamente patogena in un allevamento di volatili nel Land Renania settentrionale-Vestfalia, sospetti confermati il 13 maggio 2003.
- (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.
- (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità tedesche, il 12 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/333/CE recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Germania <sup>(7)</sup>, con cui ha rinforzato le misure adottate dalla Germania. Successivamente tali misure sono state modificate e prorogate con la decisione 2003/358/CEE <sup>(8)</sup>.

(5) Dopo il primo focolaio confermato il 13 maggio 2003, in Germania non sono stati registrati altri focolai di influenza aviaria.

(6) È opportuno prorogare fino al 17 giugno 2003 le misure di protezione adottate dalle autorità della Germania e modificarle alla luce dell'andamento positivo della malattia, riducendo la zona soggetta a restrizioni a partire dal 2 giugno, purché non si verificano altri focolai.

(7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 13 giugno 2003.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione 2003/358/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
  - «6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione a destinazione di altre parti della Germania non elencate nell'allegato:
    - di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;
    - di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale, a partire dalla zona descritta nell'allegato, parte B.»

<sup>(7)</sup> GU L 116 del 13.5.2003, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU L 123 del 17.5.2003, pag. 55.

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 7bis

1. Tuttavia, a partire dalla mezzanotte del 2 giugno 2003,

- a) se non sono stati notificati altri focolai di influenza aviaria in Germania entro le ore 17.00 del 2 giugno 2003 e
- b) se i risultati di tutti gli esami clinici e delle prove di laboratorio effettuati in Germania con riferimento ad aziende infette o sospettate di essere state contagiate dall'influenza aviaria sono negativi,

l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione e all'articolo 1, paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

“6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione dalla zona descritta nell'allegato a destinazione di altre parti della Germania non elencate nello stesso allegato:

- di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;

— di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale.”

2. Ai fini del paragrafo 1, il 2 giugno 2003 la Germania comunica alla Commissione e agli Stati membri se sussistono le condizioni previste al paragrafo 1.»

3) All'articolo 8, i termini «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003» sono sostituiti dai termini «sino alle ore 24.00 del 17 giugno 2003.»

#### Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

#### ALLEGATO

In Germania, la parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia situata ad ovest del fiume Reno.

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

che modifica per la terza volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1786]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/387/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.
- (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria <sup>(6)</sup>, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE <sup>(7)</sup>, del 3 marzo 2003,

recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

- (4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE <sup>(8)</sup>, 2003/172/CE <sup>(9)</sup>, 2003/186/CE <sup>(10)</sup>, 2003/191/CE <sup>(11)</sup>, 2003/214/CE <sup>(12)</sup>, 2003/258/CE <sup>(13)</sup>, 2003/290/CE <sup>(14)</sup>, 2003/318/CE <sup>(15)</sup> e 2003/357/CE <sup>(16)</sup>.
- (5) Le misure fissate dalla decisione 2003/290/CE devono essere ulteriormente prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 8 della decisione 2003/290/CE, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 17 giugno 2003».

*Articolo 2*

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.<sup>(8)</sup> GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.<sup>(9)</sup> GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.<sup>(10)</sup> GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.<sup>(11)</sup> GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.<sup>(12)</sup> GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.<sup>(13)</sup> GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.<sup>(14)</sup> GU L 105 del 26.4.2003, pag. 28.<sup>(15)</sup> GU L 115 del 9.5.2003, pag. 86.<sup>(16)</sup> GU L 123 del 17.5.2003, pag. 53.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

che modifica per la terza volta la decisione 2003/289/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio

[notificata con il numero C(2003) 1787]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.
- (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE <sup>(7)</sup> del 16 aprile 2003 recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio, successivamente sostituita dalla decisione 2003/289/CE <sup>(8)</sup>, modificata dalle decisioni 2003/317/CE <sup>(9)</sup> e 2003/356/CE <sup>(10)</sup>, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio.
- (4) Dal 27 aprile in Belgio non si sono più registrati casi di influenza aviaria né sono stati avanzati sospetti in merito, sicché si può concludere che la malattia è stata eradicata. A partire dal 26 maggio 2003, sempreché non si segnalino nuovi focolai, sembra opportuno limitare le vigenti restrizioni commerciali alle zone precedentemente colpite dalla malattia e ad un'ideale zona cuscinetto ad esse circostante e autorizzare gli scambi di pollame vivo e di prodotti avicoli in provenienza dal resto del territorio belga, che potrà allora considerarsi indenne dall'influenza aviaria.
- (5) È inoltre opportuno autorizzare determinati movimenti di pulcini di un giorno e di volatili destinati alla macellazione immediata verso altre parti del territorio del Belgio.
- (6) Tenuto conto dell'evoluzione positiva della malattia, le misure fissate dalla decisione 2003/289/CE devono essere prorogate ulteriormente fino all'11 giugno 2003.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/289/CE è modificata come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.  
<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.  
<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.  
<sup>(5)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.  
<sup>(6)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 99 del 17.4.2003, pag. 57.  
<sup>(8)</sup> GU L 105 del 26.4.2003, pag. 24.  
<sup>(9)</sup> GU L 115 del 9.5.2003, pag. 82.  
<sup>(10)</sup> GU L 123 del 17.5.2003, pag. 51.



- 1) All'articolo 1, è inserito il seguente paragrafo:
- «5. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettere a) e b), le autorità competenti possono autorizzare il trasporto e la spedizione dalle province di Anversa e del Limburgo a destinazione di altre parti del Belgio:
- di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;
  - di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale.
- b) Le autorità competenti provvedono a che il trasporto e la spedizione di cui alla lettera a):
- siano effettuati previa adozione di tutte le idonee misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 per evitare la propagazione dell'influenza aviaria;
  - siano autorizzati dalle autorità competenti del luogo di spedizione e di destinazione;
  - siano effettuati secondo un tragitto prescritto, direttamente dal luogo di carico al luogo di destinazione, senza ulteriore carico o scarico di volatili o altro materiale in grado di propagare la malattia.
- c) Il pollame e i pulcini di un giorno oggetto della spedizione devono essere sottoposti ad un esame clinico nel luogo di spedizione e nel luogo di destinazione attenendosi ai protocolli stabiliti dalle autorità competenti.»
- 2) All'articolo 8, i termini «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003» sono sostituiti dai termini «sino alle ore 24.00 dell'11 giugno 2003».

#### *Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---